

**Votazione popolare  
del 14 giugno 2015  
Spiegazioni del Consiglio federale**

- 1 Decreto federale concernente la modifica dell'articolo costituzionale relativo alla medicina riproduttiva e all'ingegneria genetica in ambito umano (diagnosi preimpianto)**
- 2 Iniziativa popolare «Sulle borse di studio»**
- 3 Iniziativa popolare «Tassare le eredità milionarie per finanziare la nostra AVS (Riforma dell'imposta sulle successioni)»**
- 4 Modifica della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV)**



## Su che cosa si vota?

### **Decreto federale concernente la modifica dell'articolo costituzionale relativo alla medicina riproduttiva e all'ingegneria genetica in ambito umano**

**Primo  
oggetto**

La modifica dell'articolo 119 della Costituzione federale intende creare le condizioni affinché per determinate coppie la diagnosi preimpianto (esame genetico di embrioni prima dell'impianto nell'utero della madre) possa essere eseguita con prospettive promettenti.

Spiegazioni pagine 4–13  
Testo in votazione pagina 9

### **Iniziativa popolare «Sulle borse di studio»**

**Secondo  
oggetto**

L'iniziativa popolare chiede che la competenza in materia di borse di studio per l'istruzione superiore sia trasferita dai Cantoni alla Confederazione. Le borse di studio per gli studenti delle scuole universitarie e per le persone che seguono una formazione professionale superiore verrebbero assegnate in base a criteri uguali in tutta la Svizzera e tali da garantire loro un tenore di vita minimo.

Spiegazioni pagine 14–23  
Testo in votazione pagine 19–20

### **Iniziativa popolare «Tassare le eredità milionarie per finanziare la nostra AVS (Riforma dell'imposta sulle successioni)»**

**Terzo  
oggetto**

L'iniziativa chiede di introdurre un'imposta nazionale sulle successioni e sulle donazioni. L'aliquota d'imposta è del 20 per cento ed è prevista una franchigia di due milioni di franchi. Due terzi del gettito sono destinati all'AVS, un terzo ai Cantoni.

Spiegazioni pagine 24–33  
Testo in votazione pagina 28–30

## **Modifica della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV)**

La modifica della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) prevede la sostituzione dell'attuale canone basato sugli apparecchi di ricezione con un canone generale. Gli utili così generati sono destinati, come nel sistema odierno, alla SSR e alle emittenti radiotelevisive locali.

**Quarto  
oggetto**

Spiegazioni

pagine 34–61

Testo in votazione

pagine 44–61

## **Decreto federale concernente la modifica dell'articolo costituzionale relativo alla medicina riproduttiva e all'ingegneria genetica in ambito umano**

**La domanda che figura sulla scheda è la seguente:**

Volete accettare il decreto federale del 12 dicembre 2014 concernente la modifica dell'**articolo costituzionale relativo alla medicina riproduttiva e all'ingegneria genetica in ambito umano?**

**Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la modifica dell'articolo costituzionale.**

Il Consiglio nazionale ha approvato il progetto con 160 voti contro 31 e 4 astensioni, il Consiglio degli Stati con 34 voti contro 8 e 3 astensioni.

## L'essenziale in breve

Se una coppia non può avere figli in modo naturale o è portatrice di gravi malattie ereditarie, attualmente i medici possono procedere a una fecondazione artificiale degli oociti. La legge sulla medicina della procreazione vieta loro tuttavia di sottoporre a esame genetico gli embrioni generati artificialmente, prima che vengano impiantati nell'utero. Il nuovo articolo costituzionale autorizzerà questo esame, detto diagnosi preimpianto (DPI), per le coppie in questione.

Contesto

Affinché la DPI possa essere eseguita con prospettive promettenti, occorre adeguare l'articolo costituzionale relativo alla medicina riproduttiva. L'articolo vigente consente di sviluppare un numero di embrioni troppo limitato per una DPI mirata.

Su che cosa si vota?

Il Consiglio federale e il Parlamento raccomandano di accettare il progetto. In Svizzera le coppie portatrici di una grave malattia ereditaria devono poter avere figli che non ne siano affetti. Inoltre, le coppie che non possono concepire figli in modo naturale devono poter aumentare le loro opportunità di avere un figlio proprio.

Posizione del  
Consiglio federale e  
del Parlamento

Il presente progetto propone una modifica dell'articolo 119 della *Costituzione federale* e crea le condizioni necessarie affinché la diagnosi preimpianto (DPI) possa essere eseguita con prospettive promettenti. L'esecuzione della DPI sarà disciplinata concretamente nella *legge sulla medicina della procreazione*, la cui modifica è già stata adottata dal Parlamento. La modifica della legge sarà pubblicata nel Foglio federale non appena il nuovo articolo costituzionale entrerà in vigore. La modifica di legge sottostà a referendum facoltativo. Se il referendum riesce, gli aventi diritto di voto potranno esprimersi sulla modifica della legge sulla medicina della procreazione. Solo la legge modificata autorizza la DPI per le coppie portatrici di gravi malattie ereditarie o per quelle che non possono avere figli in modo naturale. Per tutte le altre coppie e ulteriori applicazioni (determinazione del sesso o di talune caratteristiche fisiche), la DPI rimane vietata.

## Il progetto in dettaglio

In Svizzera ogni anno nascono quasi 80000 bambini, circa 2000 dei quali grazie alla fecondazione artificiale<sup>1</sup>. I medici possono eseguire la cosiddetta fecondazione in vitro solo per le coppie che non possono avere figli in modo naturale o per quelle portatrici di gravi malattie ereditarie. Il trattamento non è coperto dall'assicurazione malattie obbligatoria.

Medicina riproduttiva

In Svizzera è attualmente vietato sottoporre a una diagnosi preimpianto (DPI) gli embrioni concepiti mediante fecondazione artificiale. Molte coppie decidono quindi di recarsi all'estero, ad esempio in Spagna, nei Paesi Bassi o in Belgio, per ricorrere a una DPI.

L'esame genetico di embrioni è attualmente vietato

Il Consiglio federale e il Parlamento intendono autorizzare la DPI, conformemente alla legge sulla medicina della procreazione<sup>2</sup>, solo in due casi: per le coppie portatrici di gravi malattie ereditarie e per le coppie che non possono avere figli in modo naturale. Nel primo caso, la DPI permette di selezionare gli embrioni non affetti dalle anomalie genetiche dei genitori e di impiantarli nell'utero della madre. Il bambino non erediterebbe quindi la malattia genetica dei genitori. Nel secondo caso, la DPI permette di selezionare gli embrioni che presentano buone probabilità di svilupparsi, facendo sì che la gravidanza proceda possibilmente senza complicazioni e la donna non perda il bambino.

Evitare le malattie ereditarie e aumentare le possibilità di riuscita della gravidanza

<sup>1</sup> [www.bfs.admin.ch](http://www.bfs.admin.ch) > Thèmes > 14 Santé > Procréation, santé des nouveau-nés > Données, indicateurs (disponibile in tedesco e in francese).

<sup>2</sup> [www.parlamento.ch](http://www.parlamento.ch) > Sessioni > Testi sottoposti al voto finale > Archivio > 2014 IV > Diagnostica preimpianto. Modifica della Costituzione e della legge sulla medicina della procreazione.

La modifica costituzionale crea le condizioni affinché la DPI possa essere eseguita con prospettive promettenti. Oggi nell'ambito di una fecondazione artificiale non possono essere sviluppati più embrioni di quanti se ne possano impiantare immediatamente nell'utero della madre. In futuro se ne potrà sviluppare il numero necessario per un trattamento adeguato. Inoltre, gli embrioni non utilizzati potranno essere congelati per un eventuale ulteriore trattamento.

Condizioni per una  
DPI con prospettive  
promettenti

La Costituzione federale continuerà a vietare la selezione mirata di embrioni allo scopo di scegliere il sesso o altre caratteristiche fisiche o di generare cosiddetti «bambini salvatori» idonei per donare cellule staminali a un fratello o una sorella gravemente malati.

Nessuna selezione in  
base al sesso o ad altre  
caratteristiche

Attualmente gli embrioni possono essere sottoposti a test per individuare malattie ereditarie soltanto durante la gravidanza nell'ambito degli esami prenatali. Spesso le coppie che rischiano di trasmettere la predisposizione alla malattia sono quindi confrontate alla difficile decisione di interrompere la gravidanza o meno. La DPI offrirebbe a queste coppie la possibilità di impiantare nell'utero della madre gli embrioni che non presentano indizi della loro malattia ereditaria, risparmiando loro la difficile decisione.

Gli esami importanti  
potranno essere  
eseguiti prima

Oggi tutti gli embrioni concepiti nell'ambito di un trattamento medico devono essere subito impiantati nell'utero. La modifica costituzionale permetterebbe di selezionare e impiantare un embrione per trattamento. Con questa nuova

Meno rischi per le  
madri e i bambini

disposizione si ridurrebbe il numero di gravidanze plurigemellari e di conseguenza i rischi per la salute delle madri e dei bambini.

Se la modifica costituzionale proposta è respinta, si continuerà ad applicare l'attuale articolo 119 della Costituzione federale e l'attuale legge sulla medicina della procreazione. Questo significa che in tal caso, in Svizzera, la DPI rimarrà vietata.

Le conseguenze  
di un no



## Testo in votazione

### **Decreto federale concernente la modifica dell'articolo costituzionale relativo alla medicina riproduttiva e all'ingegneria genetica in ambito umano**

del 12 dicembre 2014

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,  
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 giugno 2013<sup>1</sup>,  
decreta:*

I

La Costituzione federale<sup>2</sup> è modificata come segue:

*Art. 119 cpv. 2 lett. c*

<sup>2</sup> La Confederazione emana prescrizioni sull'impiego del patrimonio germinale e genetico umano. In tale ambito provvede a tutelare la dignità umana, la personalità e la famiglia e si attiene in particolare ai principi seguenti:

- c. le tecniche di procreazione assistita possono essere applicate solo quando non vi sono altri modi per curare l'infertilità o per ovviare al pericolo di trasmissione di malattie gravi, non però per preformare determinati caratteri nel nascituro o a fini di ricerca; la fecondazione di oociti umani fuori del corpo della donna è permessa solo alle condizioni stabilite dalla legge; fuori del corpo della donna può essere sviluppato in embrioni soltanto il numero di oociti umani necessario ai fini della procreazione assistita;

II

Il presente decreto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni.

<sup>1</sup> FF 2013 5041

<sup>2</sup> RS 101

## Le deliberazioni in Parlamento

La modifica dell'articolo 119 della Costituzione federale e la modifica della legge sulla medicina della procreazione sono state trattate contemporaneamente in Parlamento.

Per quanto concerne la *modifica costituzionale*, vi erano due posizioni di minoranza. Un primo gruppo di parlamentari respingeva la modifica poiché era fondamentalmente contrario all'autorizzazione della DPI. Sottolineava in particolare il pericolo di abuso e le imprevedibili conseguenze negative della DPI per i disabili.

Una seconda minoranza invece era favorevole anche alla generazione di cosiddetti «bambini salvatori» nell'ambito della DPI. In questo caso l'embrione verrebbe selezionato di modo che il bambino, in un secondo momento, possa donare cellule staminali a un fratello o una sorella malati. La maggioranza, pur comprendendo che i genitori vogliono fare il possibile per salvare un figlio malato, ha ritenuto che una tale prassi favorirebbe una forma inaccettabile di selezione degli embrioni e comporterebbe un rischio di strumentalizzazione del bambino. Le due proposte di minoranza sono state respinte in entrambe le Camere.

Per quanto concerne la discussione sulle modifiche della *legge sulla medicina della procreazione*, una minoranza del Parlamento si è dichiarata favorevole all'autorizzazione della DPI soltanto per le coppie che presentano gravi rischi genetici. Se si autorizzasse la DPI per altre applicazioni, si aprirebbe la porta a una selezione inaccettabile degli embrioni e alla discriminazione dei disabili. La maggioranza ha però votato a favore dell'estensione per aumentare la probabilità delle coppie che non possono avere figli in modo naturale di avere figli propri. Anche la determinazione del numero massimo di embrioni che possono essere sviluppati per ciclo di trattamento è stata

controversa in Parlamento. Una minoranza intendeva eliminare del tutto i limiti massimi per le fecondazioni in vitro in conformità con la prassi internazionale. Un'altra minoranza intendeva fissare a tre il numero massimo di embrioni per le fecondazioni in vitro senza DPI e autorizzare otto embrioni soltanto per le fecondazioni in vitro con DPI. La maggioranza ha deciso che per tutte le fecondazioni in vitro con o senza DPI possono essere sviluppati fino a dodici embrioni.

Il Parlamento ha inoltre deciso di sottoporre al voto del Popolo e dei Cantoni dapprima la modifica costituzionale. Se la modifica costituzionale entrerà in vigore, la legge sarà pubblicata con clausola referendaria.

## Gli argomenti del Consiglio federale

**Le coppie portatrici di una grave malattia ereditaria devono poter avere figli che non ne siano affetti. I loro embrioni devono pertanto poter essere sottoposti a un esame genetico prima di essere impiantati nell'utero della madre. La diagnosi preimpianto deve essere autorizzata anche per le coppie che non possono avere figli in modo naturale. Con la modifica costituzionale il Consiglio federale e il Parlamento creano le condizioni per autorizzarla. Il Consiglio federale è favorevole al progetto, in particolare per i motivi esposti qui di seguito.**

Oggi le coppie portatrici di una grave malattia ereditaria rinunciano spesso al loro sogno di avere figli, perché non vogliono correre il rischio di trasmettere la loro predisposizione. Un sì alla modifica costituzionale creerebbe le condizioni per ridurre drasticamente questo rischio con i metodi della diagnosi preimpianto (DPI). Inoltre, la DPI può aiutare molte coppie che non possono avere figli in modo naturale a coronare il loro sogno.

Esaudire il desiderio di avere figli nonostante premesse difficili

Con la modifica costituzionale il Consiglio federale e il Parlamento intendono evitare alle coppie portatrici di gravi malattie ereditarie di dover prendere decisioni difficili. Se le coppie potessero far esaminare l'embrione prima dell'impianto, si ridurrebbe il rischio che si riscontrino indizi di una grave malattia nel bambino solo durante la gravidanza. Alle coppie viene così risparmiata la difficile decisione di interrompere la gravidanza in base al risultato di un test. La nuova disposizione contribuisce inoltre a ridurre il numero delle rischiose gravidanze plurigemellari, proteggendo così la salute delle madri e dei bambini.

Evitare alle coppie decisioni difficili

La DPI è un procedimento medico sperimentato da oltre vent'anni. Siccome in molti Paesi europei è autorizzata, spesso le coppie a rischio si recano all'estero per ricorrere alla DPI. Il Consiglio federale e il Parlamento intendono tuttavia dare la possibilità alle coppie portatrici di una malattia ereditaria o a quelle che non possono avere figli in modo naturale di sottoporsi a questo trattamento in Svizzera.

Impedire il turismo della procreazione

La generazione di embrioni umani mediante fecondazione artificiale e il loro impiego sollevano problematiche delicate dal punto di vista etico e morale. Anche il Consiglio federale e il Parlamento le hanno discusse intensamente. Dopo aver ponderato tutti gli argomenti, si sono pronunciati a favore della diagnosi preimpianto per le coppie portatrici di gravi malattie genetiche e per quelle che non possono avere figli in modo naturale. Rimane però vietata la selezione degli embrioni allo scopo di scegliere il sesso o altre caratteristiche fisiche o di generare «bambini salvatori» idonei per donare cellule staminali a fratelli o sorelle malati. Inoltre, il numero di embrioni che possono essere sviluppati per ogni singolo trattamento rimane limitato. Il Consiglio federale ritiene che in questo modo si garantiscano la dignità umana e la protezione dell'embrione.

Garantire la dignità umana e la protezione dell'embrione

**Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la modifica dell'articolo costituzionale relativo alla medicina riproduttiva e all'ingegneria genetica in ambito umano.**

## **Iniziativa popolare «Sulle borse di studio»**

**La domanda che figura sulla scheda è la seguente:**

Volete accettare l'iniziativa popolare «**Sulle borse di studio**»?

**Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa popolare.**

Il Consiglio nazionale ha respinto l'iniziativa con 135 voti contro 58 e 2 astensioni, il Consiglio degli Stati con 32 voti contro 12 e 1 astensione.

## L'essenziale in breve

In Svizzera chi segue una formazione può richiedere una borsa di studio o un prestito di studio. I Cantoni sono competenti per la concessione di questi sussidi all'istruzione. In passato, questa situazione ha prodotto disparità intercantionali in termini sia di condizioni per la concessione dei sussidi sia di importo degli stessi. L'iniziativa intende cambiare le cose. Anche i Cantoni hanno riconosciuto il problema e hanno concordato criteri minimi comuni per la concessione e l'ammontare dei sussidi.

Contesto

L'iniziativa popolare chiede che in futuro i sussidi all'istruzione per gli studenti delle scuole universitarie e per chi segue una formazione professionale superiore siano armonizzati a livello federale. Alla Confederazione spetterebbe il compito di definire chi ha diritto ai sussidi, a quali condizioni e per quale importo. L'iniziativa chiede inoltre che gli studenti ricevano più soldi. I Cantoni sarebbero competenti per l'esecuzione.

Che cosa chiede l'iniziativa?

Il Consiglio federale e il Parlamento respingono l'iniziativa popolare: i sussidi all'istruzione devono rimanere di competenza cantonale. I Cantoni conoscono meglio i bisogni dei propri studenti e possono tenere conto anche di altre prestazioni diverse da Cantone a Cantone (p. es. assegni familiari per giovani in formazione in età compresa tra i 16 e i 25 anni). I Cantoni hanno già fatto molto per ridurre le differenze intercantionali nel campo dei sussidi all'istruzione. Se l'iniziativa venisse accolta, non sarebbero più incentivati a mettere in atto questa armonizzazione. Se invece venisse respinta, la legge sui sussidi all'istruzione, già adottata dal Parlamento, potrebbe entrare in vigore: mediante incentivi finanziari la Confederazione velocizzerebbe l'armonizzazione intercantionale dei criteri di concessione. Un altro punto a sfavore dell'iniziativa è che comporterebbe un considerevole aumento delle spese della Confederazione e dei Cantoni. I fondi necessari verrebbero a mancare altrove.

Posizione del Consiglio federale e del Parlamento

## Il progetto in dettaglio

Gli studenti delle scuole universitarie (politecnici federali, università, scuole universitarie professionali, alte scuole pedagogiche) e le persone che seguono una formazione professionale superiore possono chiedere sussidi all'istruzione, ossia borse e prestiti di studio. Il sostegno è accordato solo se gli studenti, o le loro famiglie, non dispongono di mezzi finanziari sufficienti. La competenza per questi contributi è dei Cantoni. Nel 2013 la spesa corrispondente è stata di quasi 183 milioni di franchi<sup>1</sup>. I Cantoni hanno versato più di 157 milioni, la Confederazione oltre 25 milioni, ovvero circa il 14 per cento del totale. Fino a poco tempo fa le disparità intercantionali in materia di sussidi all'istruzione erano considerevoli. Nel 2009, tuttavia, i Cantoni hanno concluso un concordato e avviato un processo di armonizzazione.

Situazione iniziale

L'iniziativa mira a uniformare in tutta la Svizzera i criteri per la concessione dei sussidi all'istruzione a studenti delle scuole universitarie e a persone che seguono una formazione professionale superiore. A tal fine l'iniziativa chiede che la competenza relativa a tali sussidi sia trasferita dai Cantoni alla Confederazione. Quest'ultima dovrebbe definire in modo centralizzato chi, a quali condizioni e per quale importo può ottenere un sostegno finanziario. L'iniziativa chiede inoltre che gli studenti ricevano più soldi, ovvero che le prestazioni siano aumentate in modo tale da garantire loro un tenore di vita minimo.

Che cosa chiede l'iniziativa?

L'iniziativa comporterebbe un considerevole aumento delle spese a carico della Confederazione e dei Cantoni. Il Consiglio federale non ha effettuato calcoli propri visto l'eccessivo

Conseguenze finanziarie

<sup>1</sup> Calcolata sulla base dei dati contenuti nella pubblicazione dell'Ufficio federale di statistica (UST) sul tema delle borse e dei prestiti di studio nel 2013 (disponibile in tedesco e francese): [www.bfs.admin.ch](http://www.bfs.admin.ch) > Actualités > Publications > Bourses et prêts d'études cantonaux 2013.

numero di incognite. Stando alle cifre fornite dai promotori dell'iniziativa, le spese supplementari annue ammonterebbero a circa 500 milioni di franchi<sup>2</sup>.

Già diversi anni or sono i Cantoni hanno riconosciuto quanto sia problematica l'applicazione di regole cantonali proprie in materia di concessione e importo dei sussidi all'istruzione. Hanno dunque trovato una soluzione: nel 2009 hanno definito in un concordato (Concordato sulle borse di studio<sup>3</sup>) principi per la concessione di sussidi all'istruzione e fissato importi minimi. Secondo quanto stabilito nel Concordato, ad esempio, gli studenti delle scuole universitarie e le persone impegnate in una formazione professionale superiore che hanno diritto a una borsa di studio intera ricevono almeno 16000 franchi all'anno. Se hanno figli a carico l'importo è maggiore. I Cantoni possono accordare somme più elevate, ma non inferiori. Il Concordato è in vigore dal 2013. Già 16 Cantoni – con un numero complessivo di abitanti pari al 70 per cento della popolazione svizzera – vi hanno aderito<sup>4</sup> e si sono impegnati ad adeguare la normativa cantonale entro il mese di marzo del 2018. Molti Cantoni hanno già apportato adeguamenti<sup>5</sup>. Mentre l'iniziativa sulla quale siamo chiamati a votare punta unicamente all'armonizzazione per gli studenti delle scuole universitarie e per le persone che seguono

Nuova regolamentazione conforme al Concordato cantonale sulle borse di studio

<sup>2</sup> Il Consiglio federale riporta questa stima dei promotori dell'iniziativa nel suo messaggio al Parlamento. Fonte: messaggio del 26 giugno 2013 concernente l'iniziativa popolare «Sulle borse di studio» e il controprogetto indiretto (revisione totale della legge sui sussidi all'istruzione); FF **2013** 4733, in particolare pagg. 4745 e 4747.

<sup>3</sup> Il testo del Concordato e il commento dei Cantoni sono consultabili sul sito [www.cdpe.ch](http://www.cdpe.ch) > Attività > Borse di studio > Documentazione > Accordo intercantonale sull'armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio (del 18 giugno 2009). Si tenga presente che nel Concordato il termine «borsa di studio» è usato nel senso di «sussidio all'istruzione».

<sup>4</sup> Nell'ordine in cui hanno aderito al Concordato sulle borse di studio si tratta dei Cantoni di BS, FR, GR, NE, TG, VD, BE, TI, GE, GL, JU, AR, BL, SG, LU, AG. Nel Cantone di ZH la procedura di adesione è in corso.

<sup>5</sup> Dieci anni fa solo due Cantoni concedevano un sussidio di 16000 franchi all'anno per una borsa di studio intera. Oggi questo standard minimo è stato adottato ormai da 19 Cantoni.

una formazione professionale superiore, il Concordato disciplina anche la concessione di sussidi all'istruzione a giovani che, ad esempio, frequentano il liceo o assolvono un tirocinio professionale. Questi giovani rappresentano più della metà di tutti i casi: il 57 per cento dei beneficiari dei sussidi all'istruzione in Svizzera è impegnato in una formazione di questo tipo.

È esplicita intenzione del Consiglio federale e del Parlamento promuovere l'armonizzazione dei sussidi all'istruzione per studenti delle scuole universitarie e per chi segue una formazione professionale superiore. Tuttavia, il Consiglio federale e il Parlamento ritengono che la centralizzazione delle competenze a livello federale non sia la strada giusta. Piuttosto, intendono continuare a sostenere il processo di armonizzazione intercantonale che, grazie al Concordato sulle borse di studio, è già a buon punto. A tal fine il Parlamento ha deciso – quale controprogetto indiretto all'iniziativa – che i Cantoni non riceveranno più contributi federali se non rispettano alcuni importanti criteri in materia di concessione dei sussidi all'istruzione fissati nel Concordato. A dicembre 2014 il Parlamento ha quindi adottato la legge sui sussidi all'istruzione<sup>6</sup>. Tuttavia, questa potrà entrare in vigore solo se, in votazione popolare, l'iniziativa «Sulle borse di studio» verrà respinta.

La nuova legge  
federale promuove  
l'armonizzazione

---

<sup>6</sup> [www.parlamento.ch](http://www.parlamento.ch) > Sessioni > Testi sottoposti al voto finale > Archivio > 2014 IV > Legge federale sui contributi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria (Legge sui sussidi all'istruzione).



## Testo in votazione

### **Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Sulle borse di studio»**

del 12 dicembre 2014

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
esaminata l'iniziativa popolare «Sulle borse di studio», depositata il  
20 gennaio 2012<sup>2</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 2013<sup>3</sup>,

*decreta:*

#### **Art. 1**

<sup>1</sup> L'iniziativa popolare «Sulle borse di studio» del 20 gennaio 2012 è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

<sup>2</sup> L'iniziativa ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

#### *Art. 66*            Sussidi all'istruzione

<sup>1</sup> La legislazione sull'assegnazione di sussidi all'istruzione a studenti di scuole universitarie e di altri istituti superiori e sul finanziamento di tali sussidi spetta alla Confederazione. Nell'adempimento di questi compiti, la Confederazione tiene conto degli interessi dei Cantoni.

<sup>2</sup> I sussidi all'istruzione garantiscono durante una prima formazione terziaria riconosciuta un tenore di vita minimo. Per i cicli di studi strutturati in livelli bachelor e master, la prima formazione terziaria riconosciuta li comprende entrambi; essa può essere seguita in scuole universitarie di diverso tipo.

<sup>3</sup> La Confederazione può sussidiare i Cantoni per le loro spese in materia di sussidi all'istruzione per altri livelli di formazione. Può promuovere, in complemento delle misure cantonali e nel rispetto dell'autonomia cantonale nel campo scolastico, l'armonizzazione intercantonale dei sussidi all'istruzione.

<sup>4</sup> L'esecuzione delle prescrizioni in materia di sussidi all'istruzione compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione. I Cantoni possono assegnare sussidi all'istruzione più elevati rispetto a quelli della Confederazione.

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2012 2117

<sup>3</sup> FF 2013 4733



Iniziativa popolare «Sulle borse di studio»

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

*Art. 197 n. 8<sup>4</sup> (nuovo)*

*8. Disposizione transitoria dell'articolo 66 (Sussidi all'istruzione)*

<sup>1</sup> Se le leggi d'esecuzione dell'articolo 66 capoversi 1–4 non entrano in vigore entro quattro anni dall'accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana a titolo transitorio le necessarie disposizioni d'esecuzione mediante ordinanza.

<sup>2</sup> Se è emanata un'ordinanza a titolo transitorio, il tenore di vita minimo viene determinato:

- a. secondo le direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale; e
- b. in funzione dei costi di formazione.

**Art. 2**

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

<sup>4</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

## **Gli argomenti del comitato d'iniziativa**

### **L'attuale sistema delle borse di studio è ingiusto e carente**

La Svizzera offre formazioni di elevata qualità, ma non tutti i giovani possono permetterselo. Per questo, quando il sostegno finanziario delle famiglie e un'attività lucrativa accessoria risultano insufficienti, le borse di studio rappresentano un aiuto importante. Ciò vale non solo per studenti di scuole universitarie professionali, politecnici federali e università, ma anche per chi segue una formazione professionale superiore. Il sistema attuale però è iniquo: dipende infatti dal Cantone di residenza dei genitori se uno studente riceve aiuti sufficienti.

### **Contrastare la penuria di manodopera qualificata**

Le borse di studio sono importanti soprattutto nel caso di formazioni o formazioni continue che non consentono di esercitare in parallelo un'attività lucrativa accessoria. Ne sono un esempio i cicli di studio nel campo della salute e dell'ingegneria, settori nei quali abbiamo particolarmente bisogno di personale con un ottimo livello di formazione. Con un sistema di borse di studio equo è possibile contrastare efficacemente l'attuale penuria di manodopera qualificata e aiutare così anche l'economia del nostro Paese.

### **Il controprogetto indiretto non risolve alcun problema**

La soluzione offerta dal controprogetto è insufficiente: le disparità di trattamento cantonali continuerebbero a sussistere e a numerose persone resterebbe preclusa la possibilità di assolvere una formazione superiore. L'iniziativa «Sulle borse di studio» chiede regole uguali ovunque e un accesso equo alla formazione.

Votare **sì all'iniziativa «Sulle borse di studio»** significa investire nel futuro dell'economia e della società svizzera!

Per ulteriori informazioni: [www.iniziativa-borse-di-studio.ch](http://www.iniziativa-borse-di-studio.ch)

## Gli argomenti del Consiglio federale

**L'obiettivo dell'iniziativa popolare – ovvero armonizzare i sussidi all'istruzione – merita di essere sostenuto, ma la soluzione proposta va respinta. Mediante il «Concordato sulle borse di studio» i Cantoni stanno provvedendo all'auspicata armonizzazione. Il trasferimento di competenze dai Cantoni alla Confederazione chiesto dall'iniziativa non è più necessario. Il Consiglio federale respinge l'iniziativa, in particolare per i motivi esposti qui di seguito.**

Se venisse accettata, l'iniziativa popolare modificherebbe la ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni sancita nella Costituzione federale e trasferirebbe alla Confederazione la competenza di disciplinare i sussidi nell'ambito dell'istruzione superiore. È preferibile invece che siano i Cantoni – più vicini ai cittadini – a regolamentare queste prestazioni. I Cantoni conoscono meglio la situazione dei propri studenti. Differenze intercantonali nell'ambito dei sussidi all'istruzione, inoltre, sono assolutamente giustificate: non è la stessa cosa se una persona può studiare nel Cantone in cui è domiciliata la propria famiglia o se è costretta a recarsi in un altro Cantone. La centralizzazione a livello federale auspicata dall'iniziativa non consentirebbe quasi più di tenere conto delle differenze intercantonali del costo della vita e di altre forme di sostegno quali, ad esempio, gli assegni di formazione versati ai genitori degli studenti.

Una centralizzazione  
inutile

L'armonizzazione in materia di sussidi all'istruzione è in corso. Con l'entrata in vigore nel 2013 del Concordato intercantonale sulle borse di studio gli sforzi di armonizzazione dei Cantoni sono già a buon punto. Molti Cantoni stanno ora adattando le proprie legislazioni. Se l'iniziativa popolare venisse accettata, questo processo subirebbe un'immediata battuta d'arresto e l'armonizzazione verrebbe ritardata di anni. Da un lato, infatti, i Cantoni non sarebbero più incentivati ad adeguare le proprie leggi in materia di

Le spese supplementari  
andrebbero compensate

sussidi all'istruzione ai contenuti del Concordato. Dall'altro, passerebbero anni prima che una nuova legge federale entri in vigore e nel frattempo non sarebbe chiaro come andrebbe impostato concretamente il sistema delle borse di studio. A farne le spese sarebbero gli studenti. Accettare l'iniziativa sarebbe dunque controproducente.

Accettare l'iniziativa significherebbe anche dover aumentare globalmente le prestazioni a favore degli studenti. Ciò comporterebbe spese supplementari considerevoli per la Confederazione e per i Cantoni. Il Consiglio federale non ha effettuato stime proprie, ma secondo i calcoli dei promotori dell'iniziativa si tratterebbe di diverse centinaia di milioni di franchi. Fatto sta che i soldi per coprire queste spese non ci sono; occorrerà dunque trovarli compensando tali spese con tagli in altri ambiti della formazione o in altre voci di bilancio.

Le spese supplementari andrebbero compensate

Il Consiglio federale e il Parlamento sostengono l'impegno dei Cantoni teso ad armonizzare i sussidi all'istruzione per studenti delle scuole universitarie e persone che seguono una formazione professionale superiore. Con il Concordato gli sforzi di armonizzazione dei Cantoni sono a buon punto. La nuova legge sui sussidi all'istruzione – ovvero il controprogetto indiretto all'iniziativa – promuove questi intenti. Il Parlamento ha infatti deciso che in futuro saranno versati contributi federali solo ai Cantoni che rispetteranno alcuni importanti criteri del Concordato riguardanti la concessione dei sussidi. Questa regolamentazione potrà tuttavia entrare in vigore solo se l'iniziativa popolare sarà respinta. La Confederazione dispone dunque già di uno strumento efficace in tempi brevi per promuovere l'armonizzazione intercantonale.

Un'alternativa migliore

**Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa popolare «Sulle borse di studio».**

## **Iniziativa popolare «Tassare le eredità milionarie per finanziare la nostra AVS (Riforma dell'imposta sulle successioni)»**

**La domanda che figura sulla scheda è la seguente:**

**Volete accettare l'iniziativa popolare «Tassare le eredità milionarie per finanziare la nostra AVS (Riforma dell'imposta sulle successioni)»?**

**Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa.**

Il Consiglio nazionale ha respinto l'iniziativa con 135 voti contro 60 e 1 astensione, il Consiglio degli Stati con 34 voti contro 9 e 2 astensioni.

## L'essenziale in breve

Le imposte sulle successioni e sulle donazioni sono attualmente disciplinate a livello cantonale. Quasi tutti i Cantoni riscuotono un'imposta sulle successioni e sulle donazioni<sup>1</sup>. Il coniuge o il partner registrato sono esentati dall'imposta in tutti i Cantoni. Anche i discendenti sono esentati dall'imposta, tranne nei Cantoni di Appenzello Interno, Vaud e Neuchâtel. Nel 2012 l'imposizione delle successioni e delle donazioni ha procurato ai Cantoni entrate pari a 783 milioni di franchi e ai Comuni 115 milioni di franchi, il che equivale all'1,34 per cento del gettito fiscale totale dei Cantoni e dei Comuni. A livello federale le successioni e le donazioni non sono imponibili.

Contesto

L'iniziativa chiede di introdurre un'imposta nazionale sulle successioni e sulle donazioni. Dopo la detrazione di una franchigia unica di 2 milioni di franchi, le successioni e le donazioni sarebbero soggette a un'aliquota d'imposta del 20 per cento. L'iniziativa prevede esenzioni dall'imposta e riduzioni. Due terzi del gettito andrebbero all'AVS, un terzo ai Cantoni. Le imposte cantonali sulle successioni e sulle donazioni sarebbero abrogate.

Che cosa chiede l'iniziativa?

Consiglio federale e Parlamento respingono l'iniziativa. La riscossione dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni è da sempre di competenza dei Cantoni. Fa parte della loro autonomia finanziaria e non deve esser loro sottratta. L'imposta sulle successioni e sulle donazioni proposta dall'iniziativa renderebbe più difficile la successione d'impresa, in particolare per le aziende familiari. Le donazioni a partire dal 2012 sarebbero addizionate alle successioni e quindi assoggettate posteriormente all'imposta. Consiglio federale e Parlamento ritengono che una durata della retroattività così lunga sia sproporzionata.

Posizione del Consiglio federale e del Parlamento

<sup>1</sup> Il Cantone di Lucerna riscuote soltanto un'imposta sulle successioni. Il Cantone di Svitto non riscuote né un'imposta sulle successioni né un'imposta sulle donazioni.

## Il progetto in dettaglio

L'iniziativa chiede di introdurre un'imposta nazionale sulle successioni e sulle donazioni con un'aliquota del 20 per cento. L'imposizione e la riscossione dell'imposta federale spetterebbe ai Cantoni. L'imposta sarebbe riscossa sulla massa successoria e non, come sinora nella maggior parte dei Cantoni, presso l'erede. Le attuali imposte cantonali sulle successioni e sulle donazioni dovrebbero essere abrogate.

Imposta nazionale  
sulle successioni e  
sulle donazioni

Sarebbe assoggettata all'imposta soltanto la parte delle successioni e delle donazioni che supera i 2 milioni di franchi. Nel caso ad esempio di una massa successoria di 2,5 milioni di franchi, l'imposta del 20 per cento sarebbe riscossa, dopo la detrazione della franchigia, su 500000 franchi e ammonterebbe quindi a 100000 franchi. La grande maggioranza della popolazione non sarebbe toccata dall'imposta. Le donazioni a partire dal 1° gennaio 2012 sarebbero addizionate retroattivamente alla successione. Il gettito dell'imposta federale andrebbe per due terzi all'AVS e per un terzo ai Cantoni.

Imposizione delle  
successioni e  
donazioni elevate

Secondo l'iniziativa sono esentati dall'imposta sulle successioni e sulle donazioni:

Esenzione  
dall'imposta

- le quote successorie e le donazioni a favore del coniuge o del partner registrato;
- le quote successorie e le donazioni a favore di una persona giuridica esentata dall'imposta, ad esempio una fondazione di pubblica utilità;
- i regali di al massimo 20000 franchi per anno e per donatario.

Il legislatore dovrebbe prevedere riduzioni per le imprese e le aziende agricole; queste agevolazioni sarebbero concesse a condizione che gli eredi o i donatari ne proseguano l'attività per almeno dieci anni.

Riduzioni dell'imposta

In base ai dati disponibili, è difficile quantificare le ripercussioni finanziarie dell'iniziativa. Nel messaggio all'attenzione del Parlamento, il Consiglio federale stima che – senza considerare le riduzioni per le imprese e le aziende agricole – il gettito dell'imposta federale sulle successioni e sulle donazioni potrebbe ammontare a circa tre miliardi di franchi<sup>1</sup>. Se invece si tiene conto delle riduzioni per le imprese e le aziende agricole, il gettito sarebbe inferiore a tale importo. Il terzo del gettito dell'imposta, destinato ai Cantoni, potrebbe pertanto essere inferiore a quello delle odierne imposte cantonali sulle successioni e sulle donazioni.

Ripercussioni  
finanziarie

Nel caso di successioni o donazioni di un certo valore, l'accettazione dell'iniziativa comporterebbe un nuovo e più elevato onere fiscale per i discendenti, poiché attualmente questi ultimi devono pagare un'imposta sulle successioni e sulle donazioni soltanto in tre Cantoni. Per le successioni o le donazioni a favore di altre persone (p. es. lontani parenti), la nuova aliquota d'imposta unica del 20 per cento comporterebbe un onere fiscale inferiore rispetto a oggi nella maggior parte dei Cantoni.

Maggiore onere  
fiscale per i  
discendenti

L'iniziativa potrebbe avere altre ripercussioni economiche indesiderate. Il maggiore onere fiscale in seguito all'introduzione di un'imposta federale sulle successioni e sulle donazioni potrebbe indurre le persone facoltose a trasferirsi in Paesi fiscalmente più vantaggiosi. Inoltre, prima di una successione, le imprese familiari potrebbero prendere in considerazione di trasferire la propria azienda e i posti di lavoro all'estero.

Altre ripercussioni  
economiche

<sup>1</sup> Fonte: messaggio del 13 dicembre 2013 concernente l'iniziativa popolare «Tassare le eredità milionarie per finanziare la nostra AVS (Riforma dell'imposta sulle successioni)»; FF 2014 121, in particolare pag. 135.



## Testo in votazione

### **Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Tassare le eredità milionarie per finanziare la nostra AVS (Riforma dell'imposta sulle successioni)»**

del 12 dicembre 2014

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
esaminata l'iniziativa popolare «Tassare le eredità milionarie per finanziare la nostra AVS (Riforma dell'imposta sulle successioni)», depositata il 15 febbraio 2013<sup>2</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 13 dicembre 2013<sup>3</sup>,

*decreta:*

#### **Art. 1**

<sup>1</sup> L'iniziativa popolare del 15 febbraio 2013 «Tassare le eredità milionarie per finanziare la nostra AVS (Riforma dell'imposta sulle successioni)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

<sup>2</sup> L'iniziativa ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

*Art. 112 cpv. 3 lett. a<sup>bis</sup> (nuova)*

<sup>3</sup> L'assicurazione è finanziata:

a<sup>bis</sup>. con il gettito dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni;

*Art. 129a (nuovo)*

Imposta sulle successioni e sulle donazioni

<sup>1</sup> La Confederazione riscuote un'imposta sulle successioni e sulle donazioni. I Cantoni provvedono all'imposizione e all'esazione. Due terzi del gettito dell'imposta sono destinati al Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, un terzo ai Cantoni.

<sup>2</sup> L'imposta sulle successioni è riscossa sulla successione delle persone fisiche che erano domiciliate in Svizzera al momento del decesso o la cui successione è stata aperta in Svizzera. L'imposta sulle donazioni è riscossa presso il donatore.

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2013 1953

<sup>3</sup> FF 2014 121



Iniziativa popolare «Tassare le eredità milionarie per finanziare la nostra AVS (Riforma dell'imposta sulle successioni)»

<sup>3</sup> L'aliquota d'imposta è del 20 per cento. Sono esentati dall'imposta:

- a. una franchigia unica di 2 milioni di franchi sull'importo complessivo della successione e di tutte le donazioni assoggettate all'imposta;
- b. le quote successorie e le donazioni a favore del coniuge o del partner registrato;
- c. le quote successorie e le donazioni a favore di una persona giuridica esentata dall'imposta;
- d. i regali di al massimo 20 000 franchi per anno e per donatario.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale adegua periodicamente gli importi al rincaro.

<sup>5</sup> Qualora la successione o la donazione comprenda un'azienda agricola o un'impresa e gli eredi o i donatari ne proseguano l'attività per almeno dieci anni, si applicano riduzioni particolari all'imposizione al fine di non pregiudicarne l'esistenza e preservare i posti di lavoro.

## II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

*Art. 197 n. 9<sup>4</sup> (nuovo)*

*9. Disposizione transitoria dell'art. 112 cpv. 3 lett. a<sup>bis</sup> e dell'art. 129a (Imposta sulle successioni e sulle donazioni)*

<sup>1</sup> Gli articoli 112 capoverso 3 lettera a<sup>bis</sup> e 129a entrano in vigore quali norme direttamente applicabili il 1° gennaio del secondo anno successivo alla loro accettazione. Alla stessa data gli atti normativi cantonali in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni sono abrogati. Le donazioni sono addizionate retroattivamente alla successione dal 1° gennaio 2012.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale emana disposizioni d'esecuzione per il periodo che intercorre fino all'entrata in vigore di una legge federale d'esecuzione. Tiene conto di quanto segue:

- a. la successione assoggettata all'imposta si compone:
  1. del valore venale degli attivi e dei passivi al momento del decesso,
  2. delle donazioni assoggettate all'imposta effettuate dal defunto,
  3. dei valori patrimoniali investiti in fondazioni di famiglia, assicurazioni e simili per eludere l'imposta;
- b. l'imposta sulle donazioni<sup>5</sup> è riscossa non appena l'importo di cui all'articolo 129a capoverso 3 lettera a è superato. Il computo dell'imposta sulle successioni tiene conto dell'imposta sulle donazioni già corrisposta;

<sup>4</sup> Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

<sup>5</sup> Testo rettificato dall'Assemblea federale il 12 dicembre 2014.



Iniziativa popolare «Tassare le eredità milionarie per finanziare la nostra AVS (Riforma dell'imposta sulle successioni)»

- c. nel caso delle imprese, la riduzione di cui all'articolo 129a capoverso 5 è concessa applicando una franchigia sul valore complessivo dell'impresa e un'aliquota d'imposta ridotta sul valore residuo imponibile. Per dieci anni al massimo, inoltre, può essere autorizzato il pagamento rateale;
- d. nel caso delle aziende agricole, la riduzione di cui all'articolo 129a capoverso 5 è concessa considerando nullo il valore dell'azienda sempre che, conformemente alle disposizioni in materia di diritto fondiario rurale, gli eredi o i donatari gestiscano direttamente l'azienda. Se l'azienda cessa la sua attività o è alienata prima dello scadere del termine di dieci anni, l'imposta è riscossa a posteriori pro rata.

## **Art. 2**

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

## **Gli argomenti del comitato d'iniziativa**

### **Un'imposta federale sulle successioni – giusta e utile**

Con l'imposta sulle successioni il nostro comitato, forte di un ampio sostegno da parte del Partito evangelico, del PS, dei Verdi e dell'Unione sindacale svizzera, mira ai patrimoni che gli eredi ricevono senza avervi contribuito. Durante decenni quasi tutti i Cantoni hanno riscosso questa imposta giusta. Tuttavia, a causa della concorrenza fiscale, quasi ovunque i discendenti diretti sono stati esentati dall'imposta sulle successioni, ragion per cui sono aumentate le disuguaglianze nella distribuzione della ricchezza. Oggi in Svizzera il 2% della popolazione più ricca possiede un patrimonio equivalente a quello del restante 98%. Con un'imposta moderata del 20% sulle grandi eredità vogliamo contrastare questa tendenza.

### **Le piccole e medie successioni saranno sgravate**

Sono assoggettate all'imposta soltanto le eredità superiori ai 2 milioni di franchi; nel caso di coniugi la franchigia per i discendenti si applica a ogni successione e quindi i figli possono ereditare fino a 4 milioni non imponibili. La franchigia consente così di trasmettere alla generazione successiva appartamenti e case monofamiliari senza pagare un'imposta. Le piccole e medie eredità a favore di parenti lontani, che in molti Cantoni sono attualmente soggette a un'aliquota d'imposta fino al 50%, sarebbero in futuro esentate dall'imposta.

### **Le imprese familiari sono tutelate**

L'imposta non mette in pericolo la sopravvivenza delle imprese familiari. Il Parlamento fisserà le modalità, ad esempio una franchigia di 50 milioni di franchi, che permetteranno di trasmettere alla generazione successiva la maggior parte delle piccole e medie imprese senza dovere alcuna imposta.

### **L'imposta sulle successioni rafforza l'AVS**

Un terzo del gettito dell'imposta è destinato ai Cantoni per compensare l'abolizione delle loro imposte sulle successioni. Due terzi sono destinati al Fondo di compensazione dell'AVS; si tratta di un gradito contributo per rafforzare in modo durevole la nostra assicurazione sociale più importante.

In breve: tassare le eredità milionarie per finanziare la nostra AVS – sì alla riforma dell'imposta sulle successioni!

Per ulteriori informazioni: [www.imposta-successione.ch](http://www.imposta-successione.ch)

## Gli argomenti del Consiglio federale

**L'iniziativa presenta seri svantaggi. I Cantoni dovrebbero accettare una limitazione della loro autonomia finanziaria e i loro introiti potrebbero diminuire. Per le imprese familiari sorgerebbero difficoltà nel disporre la successione. Anche se parte del gettito sarebbe destinato all'AVS, ciò non permetterebbe di colmare in modo consistente le prevedibili lacune nel finanziamento dell'AVS. Il Consiglio federale respinge l'iniziativa, in particolare per i motivi esposti qui di seguito.**

La sovranità finanziaria dei Cantoni è una caratteristica fondamentale del federalismo svizzero. Essa comprende anche la competenza dei Cantoni di riscuotere un'imposta sulle successioni e sulle donazioni. Questa competenza non deve essere limitata inutilmente né vanno messi a repentaglio gli introiti fiscali dei Cantoni.

Sovranità finanziaria  
dei Cantoni

L'imposta nazionale sulle successioni e sulle donazioni potrebbe rendere più difficile la successione nelle aziende familiari, che nella maggior parte dei casi sono piccole e medie imprese. In occasione dell'avvicendamento generazionale, l'imposta potrebbe sottrarre a tali aziende risorse finanziarie che altrimenti sarebbero utilizzate nell'interesse delle imprese stesse e dell'economia. L'iniziativa prevede riduzioni fiscali per le imprese e le aziende agricole, ma non ne definisce l'entità. Inoltre, le riduzioni sono concesse soltanto a condizione che gli eredi o i donatari proseguano l'attività dell'impresa per almeno dieci anni. Il controllo del rispetto di questa condizione imporrebbe ai Cantoni un considerevole onere amministrativo.

Successione più  
difficile per le  
imprese familiari

La quota del gettito dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni destinata all'AVS costituirebbe per quest'ultima un gradito sostegno finanziario. Tuttavia, tale sostegno non permetterebbe di risolvere i problemi di finanziamento dell'AVS. Il Consiglio federale vuole finanziare l'AVS in modo

Il finanziamento  
dell'AVS rimane  
irrisolto

durevole e consistente. Nell'ambito della grande riforma «Previdenza per la vecchiaia 2020» propone a tal fine, tra le altre cose, un aumento dell'imposta sul valore aggiunto di al massimo 1,5 punti percentuali.

Con l'aliquota d'imposta fissa del 20 per cento, i discendenti diretti sarebbero gravati dall'imposta sulle successioni e sulle donazioni alla stregua delle persone senza legami di parentela. Non sarebbe più possibile ridurre l'imposta per i figli o esentarli dall'imposta. La decisione della maggior parte dei Cantoni di esentare i figli dall'imposta sulle successioni e sulle donazioni sarebbe pertanto sconfessata.

Nessuna considerazione del grado di parentela

In caso di accettazione dell'iniziativa, le nuove disposizioni costituzionali entrerebbero in vigore il 1° gennaio 2017. Le donazioni a partire dall'inizio del 2012 sarebbero addizionate retroattivamente alla successione. Potrebbero quindi essere assoggettate all'imposta le donazioni che risalgono fino a cinque anni prima dell'entrata in vigore della normativa. Il Consiglio federale ritiene che una retroattività così lunga sia sproporzionata. L'applicazione della clausola retroattiva causerebbe inoltre un notevole onere amministrativo.

Retroattività problematica

L'introduzione di un'imposta nazionale sulle successioni e sulle donazioni con un'aliquota del 20 per cento comporterebbe un onere fiscale più elevato per la maggior parte delle successioni. La competitività della Svizzera nella concorrenza fiscale internazionale ne risulterebbe indebolita. Se a causa dell'imposta persone facoltose decidessero di lasciare il nostro Paese, o di non trasferirvisi, in Svizzera diminuirebbe sia il loro numero sia il volume di capitale. Nel complesso l'iniziativa avrebbe probabilmente ripercussioni negative per la piazza svizzera.

Svantaggi per la Svizzera

**Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa popolare «Tassare le eredità milionarie per finanziare la nostra AVS (Riforma dell'imposta sulle successioni)».**

## **Modifica della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV)**

**La domanda che figura sulla scheda è la seguente:**

Volete accettare la modifica del 26 settembre 2014 della **legge federale sulla radiotelevisione (LRTV)**?

**Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la modifica della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV).**

Il Consiglio nazionale ha approvato la modifica con 109 voti contro 85 e 4 astensioni, il Consiglio degli Stati con 28 voti contro 14 e 3 astensioni.

## L'essenziale in breve

Oggi le economie domestiche e le imprese che dispongono di apparecchi di ricezione televisivi o radiofonici pronti all'uso devono pagare un canone. Questo tributo serve a sostenere la SSR e le emittenti radiotelevisive locali. Tuttavia ormai i programmi possono essere seguiti anche sul cellulare, sul tablet o sul computer senza dover ricorrere agli apparecchi tradizionali. Il canone finora basato sul possesso di un apparecchio di ricezione va dunque sostituito con un canone generale.

Contesto

Poiché il finanziamento poggia su basi più ampie, il cambiamento di sistema permetterà di ridurre il canone per le economie domestiche. Queste ultime pagheranno solo 400 franchi all'anno invece degli attuali 462. Per le imprese invece il canone dipenderà dal fatturato: se questo è modesto, l'impresa ne è esonerata. A conti fatti, tre imprese su quattro non pagheranno il canone. Il cambiamento di sistema non è concepito per aumentare i profitti.

Canone più basso

Viene aumentata la quota destinata alle emittenti radiotelevisive locali con un mandato di servizio pubblico. Queste riceveranno inoltre maggiori finanziamenti per garantire la formazione e la formazione continua nonché per la digitalizzazione.

Più soldi per le emittenti radiotelevisive locali

Contro la modifica di legge è stato chiesto il referendum. È criticato soprattutto il fatto che anche le imprese e le economie domestiche senza apparecchio di ricezione debbano pagare un canone.

Le ragioni del referendum

Ormai quasi tutte le economie domestiche e le imprese hanno la possibilità di ricevere i programmi radiofonici e televisivi. È dunque opportuno passare a un canone generale che garantisca il finanziamento del mandato di servizio pubblico affidato alla SSR e alle emittenti locali. La nuova soluzione è semplice ed equa: il finanziamento viene ripartito su una base più ampia. I radioascoltatori e telespettatori abusivi non potranno più seguire i programmi a scapito di chi paga il canone.

Posizione del Consiglio federale e del Parlamento

## Il progetto in dettaglio

Conformemente a quanto previsto dalla Costituzione federale, i programmi radiotelevisivi non solo contribuiscono all'istruzione e allo sviluppo culturale, alla libera formazione delle opinioni e all'intrattenimento, ma tengono anche conto delle particolarità della Svizzera e delle esigenze dei Cantoni. Il canone di ricezione serve a finanziare questa attività in tutte le regioni e in tutte le lingue nazionali. I proventi della pubblicità infatti non sarebbero sufficienti.

Mandato di servizio pubblico per la SSR e le emittenti radiofoniche e televisive locali

La maggior parte dei proventi annui, cioè 1,3 miliardi di franchi, viene versata alla SSR affinché possa adempiere il mandato di servizio pubblico in tutte le regioni linguistiche e nazionali. La SSR diffonde informazioni nelle quattro lingue nazionali su politica, economia, cultura e sport e offre un programma per gli Svizzeri all'estero. Inoltre deve garantire la diffusione delle informazioni in caso di crisi. Anche le emittenti radiotelevisive locali che adempiono un mandato di servizio pubblico ricevono un sostegno. La popolazione e gli ambienti economici usufruiscono in tal modo di un'abbondante offerta di informazioni.

A che cosa serve il canone

L'odierno canone radiotelevisivo è pagato dalle economie domestiche e dalle imprese che dispongono di apparecchi di ricezione pronti all'uso. Questa norma risale a quando Internet non esisteva ancora. Nel frattempo il 92 per cento delle economie domestiche<sup>1</sup> e quasi tutte le imprese<sup>2</sup> svizzere hanno accesso ad Internet. I telefonini, i tablet e i computer permettono di ricevere le trasmissioni anche senza una

Adeguamento agli sviluppi tecnologici

<sup>1</sup> Fonte: Ufficio federale di statistica, Accesso delle economie domestiche ad Internet, stato 2013; [www.bfs.admin.ch](http://www.bfs.admin.ch) > Temi > Cultura, media, società dell'informazione, sport > Società dell'informazione > Données, indicateurs > Ménages et population - Accès des ménages à Internet.

<sup>2</sup> Fonte: Ufficio federale di statistica, L'equipaggiamento TIC delle aziende, stato 2013; [www.bfs.admin.ch](http://www.bfs.admin.ch) > Temi > Cultura, media, società dell'informazione, sport > Società dell'informazione > Données, indicateurs > Entreprises - Infrastructure TIC.

radio o un televisore tradizionali. Proprio in seguito a questo sviluppo il Consiglio federale e il Parlamento hanno deciso di sostituire il canone basato sul possesso di un apparecchio di ricezione con un canone generalizzato e di modificare di conseguenza la legge federale sulla radiotelevisione (LRTV).

Il cambiamento di sistema non incide sul gettito: il nuovo canone non è destinato a riscuotere maggiori proventi.

L'importo complessivo rimane invariato

Anche in futuro le economie domestiche saranno chiamate a contribuire al finanziamento della radio e della televisione. A questo scopo viene riscosso un nuovo canone generale. La notifica e la disdetta presso l'organo di riscossione diventerà una procedura automatica basata sui registri degli abitanti. Poiché l'importo complessivo del canone sarà suddiviso tra più economie domestiche e imprese e i radioascoltatori e telespettatori abusivi non potranno più eludere quanto dovuto, la maggior parte delle economie domestiche pagherà meno.

Economie domestiche

Il Consiglio federale determina l'importo del canone in un'ordinanza, come finora. Nel messaggio al Parlamento ha dichiarato che il canone per i programmi radiotelevisivi ammonterà a circa 400 franchi annui, invece di 462<sup>3</sup>. Solo le economie domestiche che finora hanno pagato unicamente per la radio o per la televisione, o vi hanno rinunciato del tutto, devono pagare di più – e naturalmente i telespettatori e radioascoltatori abusivi.

Importo del canone per le economie domestiche

Sono previste comunque eccezioni per le economie domestiche a basso reddito: chi riceve prestazioni complementari all'AVS e all'AI non è tenuto a pagare il canone. Anche chi abita in un istituto, ad esempio in una casa per anziani, in una casa di cura o in una casa per studenti, è d'ora in poi esentato. Infine, chi rinuncia del tutto alla radio e al televisore potrà ancora chiedere di farsi esentare dal pagamento per un periodo transitorio di cinque anni.

Eccezioni

<sup>3</sup> Messaggio del 29 maggio 2013 concernente la modifica della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV), FF **2013** 4237, in particolare pag. 4252.

Rimane invariato il principio della partecipazione delle imprese al finanziamento della radio e della televisione poiché anche gli ambienti economici traggono profitto dalle ampie prestazioni di queste ultime. La radio e la televisione forniscono ad esempio informazioni economiche, offrono piattaforme pubblicitarie nazionali e regionali e con la loro cronaca contribuiscono al buon funzionamento della democrazia.

Imprese

Anche le imprese non devono più registrarsi o comunicare la disdetta dell'abbonamento. Il rilevamento si basa sul registro dell'IVA, una procedura amministrativamente meno onerosa. Il canone è graduato in funzione della cifra d'affari. Sono tenute a pagare il canone solo le imprese che raggiungono una cifra d'affari minima il cui importo viene stabilito dal Consiglio federale. Come spiegato dal Consiglio federale nel messaggio al Parlamento, le imprese con una cifra d'affari inferiore a 500 000 franchi all'anno non pagano il canone, quelle con un fatturato fino a un milione pagano 400 franchi all'anno<sup>4</sup>. Ciò significa che circa il 75 per cento delle imprese, cioè tre su quattro, non sarà tenuto a versare il canone, mentre circa il 9 per cento vi contribuirebbe con 400 franchi. A partire da un milione di franchi il canone ammonta a 1000 franchi e aumenta in modo graduale e proporzionale alla cifra d'affari<sup>5</sup>. Attualmente ogni stabilimento d'impresa versa tra i 612 ed i 1409 franchi all'anno, a seconda dell'uso.


Importo del canone  
per le imprese  
ed eccezioni

<sup>4</sup> Messaggio del 29 maggio 2013 concernente la modifica della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV), FF **2013** 4237, in particolare pag. 4252.

<sup>5</sup> Fonte: n. di aziende (comprese le unità amministrative): Ufficio federale di statistica, Statistica strutturale delle imprese 2012, dati provvisori. [www.bfs.admin.ch](http://www.bfs.admin.ch) > Temi > Industria, servizi > Comunicati stampa > Comunicato dell'11.8.2014 Statistica strutturale delle imprese 2012. Categorie tariffarie e tariffe applicabili alle imprese: messaggio del 29 maggio 2013 concernente la modifica della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV), FF **2013** 4237, in particolare pag. 4252.

N. di aziende assoggettate in base alle categorie: Amministrazione federale delle contribuzioni, statistiche dell'imposta sul valore aggiunto 2012, pag. 48; [www.estv.admin.ch](http://www.estv.admin.ch) > Documentazione > Fatti e cifre > Statistiche fiscali > Imposta sul valore aggiunto > Taxe sur la valeur ajoutée 2012.

## Ripercussioni della modifica di legge sulle imprese:



La modifica di legge rafforza inoltre il sostegno a 21 emittenti radiofoniche e a 13 emittenti televisive con mandato di servizio pubblico locale<sup>6</sup>. Attualmente esse ricevono nel complesso 54 milioni di franchi all'anno. Potranno riceverne 27 in più, oltre a un migliore sostegno nella formazione e nella formazione continua dei collaboratori nonché nel passaggio a tecnologie digitali.

Sostegno alle emittenti radiofoniche e televisive locali

Le emittenti televisive locali saranno tenute a sottotitolare le principali trasmissioni informative. Questa misura amplia l'offerta per le persone audilese. La modifica di legge prevede tra l'altro cambiamenti delle condizioni di concessione per le emittenti radiotelevisive locali e delle competenze nella vigilanza.

Sottotitolazione più frequente e altre modifiche

Solo un sì alla revisione della LRTV permetterà il passaggio al sistema del canone generale indipendente dall'apparecchio di ricezione. In caso di rifiuto, il sistema attuale rimarrà

Le conseguenze di un no

<sup>6</sup> Emittenti radiofoniche: Radio Chablais, Radio Rhône FM, Radio Rottu, Radio BNJ (RTN, RFJ, RJB), Radio Freiburg/Fribourg, Radio Canal 3, Radio BeO, Radio Neo1, Radio Munot, Radio Südostschweiz, Radio Fiume Ticino, Radio 3i; Radio Cité, Radio RaBe, Radio Kanal K, Radio X, Radio 3fach, Radio LoRa, Radio Stadtfilter, Radio RaSa, Radio Toxic.

Emittenti televisive: Léman Bleu, La Télé, Canal 9/Kanal 9, Canal Alpha, Tele Bärn, Tele Bilingue, Tele Basel, Tele M1, Tele 1, Tele Top, Tele Ostschweiz, Tele Südostschweiz, Tele Ticino.

invariato (462 franchi all'anno per ogni economia domestica; per le imprese tra i 612 e i 1409 franchi per ogni stabilimento d'impresa a seconda dell'uso). In caso di no alle urne, le economie domestiche e le imprese dovranno continuare a occuparsi individualmente di far registrare o disdire il proprio abbonamento presso l'organo di riscossione Billag, pagare le bollette e permettere controlli. Il mandato di incasso viene messo a concorso periodicamente, il prossimo bando è previsto a partire dal 2018.

## **Gli argomenti del comitato referendario**

### **Nuova imposta Billag sui media: attenzione, trappola fiscale!**

Con la nuova LRTV la Confederazione intende introdurre una nuova imposta Billag sui media per tutte le economie domestiche e le aziende. Non importa se si ha un apparecchio ricevente, se si seguono i programmi radiotelevisivi o meno, e neppure se si è in grado di seguirli: tutti sono tenuti a pagare.

### **Carta bianca ad un aumento illimitato delle tasse**

Il comitato referendario è convinto che con la nuova imposta sui media Billag il Consiglio federale e la SSR avranno carta bianca. Senza la minima trasparenza e senza che il Popolo abbia voce in capitolo, questa imposta verrebbe aumentata oltre ogni limite. Usando come esca una riduzione a corto termine, attirano il Popolo nella trappola fiscale che, una volta scattata, comporterà un rapido aumento dell'imposta.

### **La dispendiosa televisione di Stato diventa un pozzo senza fondo**

Dal 1990 il canone Billag è aumentato del 64 per cento, da 279 a 462 franchi. Inoltre la televisione di Stato intende investire massicciamente per la diffusione in rete e sostenere incondizionatamente le proprie produzioni. Secondo il comitato referendario, nei prossimi anni si rischia di arrivare a 1000 franchi all'anno per ogni economia domestica. La diffusione di programmi radiotelevisivi di elevata qualità su tutto il territorio nazionale è senz'altro auspicabile. Ma non deve costare sempre di più: un'imposta Billag ancora più elevata non è accettabile.

### **Doppia imposizione**

I titolari di aziende, anche piccole, con una cifra d'affari che supera i 500 000 franchi pagheranno due volte per la stessa prestazione, in privato e sul posto di lavoro. A causa del franco forte, molte PMI fanno fatica a restare a galla. Invece di sostenerle, si chiede loro di pagare anche l'assurda imposta Billag. Eppure un'azienda non è in grado di ascoltare la radio né di guardare la tivù.

**Perciò NO alla nuova imposta Billag sui media, NO all'imposta statale forzata sulla quale il Popolo non ha voce in capitolo, NO alla legge federale sulla radiotelevisione (LRTV).**

Per ulteriori informazioni: [www.mediensteuer-nein.ch](http://www.mediensteuer-nein.ch); [www.facebook.com/sgvusam](http://www.facebook.com/sgvusam)

## Gli argomenti del Consiglio federale

**Ormai i programmi radiofonici e televisivi possono essere seguiti ovunque e in ogni momento, anche sul cellulare, sul tablet o al computer. È dunque necessario sostituire il canone odierno con uno che non dipenda dal possesso di un apparecchio ricevente. Il nuovo sistema è semplice ed equo. Inoltre è conveniente per la maggior parte delle economie domestiche e delle aziende. Il Consiglio federale sostiene il progetto, in particolare per i motivi esposti qui di seguito.**

L'evoluzione tecnologica ha modificato notevolmente il nostro modo di seguire i programmi radiofonici e televisivi. È dunque giunto il momento di adeguare il sistema di riscossione alla situazione attuale.

Nuove abitudini

È un canone equo: i radioascoltatori e i telespettatori abusivi vengono richiamati al loro dovere. Il finanziamento poggia su basi più ampie perché in pratica oggi tutte le economie domestiche e tutte le imprese possono seguire le trasmissioni. Chi paga il canone non lo farà più anche per gli utenti abusivi.

Soluzione equa

Il canone risponde a criteri sociali: i beneficiari di prestazioni complementari all'AVS/AI e chi ad esempio abita in una casa per anziani o per studenti non è tenuto a pagarlo. Chi non ha apparecchi di ricezione, dopo l'introduzione del nuovo canone può chiedere l'esenzione per cinque anni. Anche le piccole aziende artigianali con una cifra d'affari modesta sono esentate. In questo modo è possibile evitare situazioni economicamente difficili.

Socialmente  
sostenibile

La maggior parte delle economie domestiche paga meno: deve versare solo circa 400 franchi all'anno invece di 462, con un risparmio di 60 franchi. Inoltre paga solo una volta, anche se ha un appartamento per le vacanze o in caso di soggiorno settimanale.

Il canone diminuisce  
per molti

Poiché anche le imprese traggono beneficio dall'offerta radiotelevisiva, ad esempio dalle trasmissioni sull'economia o da piattaforme pubblicitarie, è giusto che contribuiscano al finanziamento. Il canone è sostenibile per le imprese: tre aziende su quattro non sono tenute a pagarlo perché hanno una cifra d'affari modesta.

Per le imprese il canone è sostenibile

Poiché i dati provengono dal registro degli abitanti e da quello dell'IVA, non sono più necessarie le burocratiche procedure di notifica e disdetta. Neanche i costosi controlli sono più necessari, come le perquisizioni di locali privati per scovare eventuali televisori, cellulari o altri apparecchi riceventi.

Fine dei dispendiosi controlli

Non si tratta di votare pro o contro la Billag o pro o contro una nuova tassa. Le economie domestiche e le imprese che ascoltano la radio o guardano la TV devono già versare il canone. Tra l'altro, l'aumento del canone negli ultimi venti anni è stato molto modesto, corrispondente allo sviluppo del rincaro.

Il nuovo canone si adegua alla situazione odierna

Il mandato di servizio pubblico della radio e della televisione è molto importante per la nostra società e democrazia. Una buona offerta in tutte le regioni linguistiche consolida la coesione nazionale: la SSR e le emittenti locali con un mandato d'informazione aggiornano quotidianamente il pubblico su quanto succede nel Paese e nella rispettiva regione. Tutti traggono profitto da questa prestazione, tanto la popolazione quanto l'economia. È per questo che ognuno deve apportare il proprio contributo.

Il servizio pubblico giova a tutti

**Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la modifica della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV).**



## Testo in votazione

### Legge federale sulla radiotelevisione (LRTV)

Modifica del 26 settembre 2014

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 2013<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale del 24 marzo 2006<sup>2</sup> sulla radiotelevisione è modificata come segue:

*Sostituzione di espressioni*

*In tutta la legge:*

- a. «Ufficio federale» è *sostituito con* «UFCOM»;
- b. «Dipartimento» è *sostituito con* «DATEC»;
- c. *Concerne soltanto i testi tedesco e francese;*
- d. *Concerne soltanto il testo tedesco.*

*Art. 2 lett. c<sup>bis</sup> e p*

Nella presente legge si intende per:

- c<sup>bis</sup>. *contenuto redazionale:* una trasmissione redazionale figurante nel programma di un'emittente svizzera o un contributo ideato dalla redazione e inserito nell'ulteriore offerta editoriale della Società svizzera di radiotelevisione (SSR) (art. 25 cpv. 3 lett. b);
- p. *canone radiotelevisivo:* il canone di cui all'articolo 68 capoverso 1.

*Art. 3*

Chi intende emettere un programma svizzero deve:

- a. notificarlo previamente all'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM); oppure
- b. disporre di una concessione secondo la presente legge.

<sup>1</sup> FF 2013 4237

<sup>2</sup> RS 784.40



Legge federale sulla radiotelevisione. Modifica

*Titolo prima dell'art. 3a*

## **Sezione 1a: Indipendenza dallo Stato**

*Art. 3a*

La radio e la televisione sono indipendenti dallo Stato.

*Art. 5a*

Esigenze minime relative all'ulteriore offerta editoriale della SSR

I contributi ideati dalla redazione e inseriti nell'ulteriore offerta editoriale della SSR devono soddisfare i principi applicabili ai programmi di cui agli articoli 4 e 5. L'obbligo di pluralità (art. 4 cpv. 4) si applica esclusivamente ai dossier dedicati alle elezioni o alle votazioni.

*Art. 6, rubrica e cpv. 2*

Autonomia

<sup>2</sup> Le emittenti concepiscono liberamente i propri contenuti redazionali e la pubblicità, in particolare per quanto riguarda la scelta dei temi, l'elaborazione dei contenuti e la forma della presentazione, e ne assumono la responsabilità.

*Art. 7, rubrica, cpv. 2, primo e terzo periodo, nonché cpv. 4*

Altre esigenze poste alle emittenti di programmi televisivi

<sup>2</sup> (*Concerne soltanto il testo francese*) ... Esso non si applica tuttavia alla SSR.

<sup>4</sup> Le emittenti televisive regionali titolari di una concessione sottotitolano le principali trasmissioni informative. Il Consiglio federale definisce la portata dell'obbligo. Le spese per l'adattamento delle trasmissioni per gli audiolesi sono finanziate interamente mediante il canone radiotelevisivo (art. 68a).

*Art. 11 cpv. 2*

<sup>2</sup> La pubblicità non deve di regola superare il 20 per cento del tempo d'antenna di un'ora di programma. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

*Art. 17 cpv. 1 e 2 lett. f*

<sup>1</sup> Le emittenti sono tenute a fornire gratuitamente all'autorità concedente e all'autorità di vigilanza le informazioni e i documenti di cui esse necessitano nell'ambito della loro attività di vigilanza e per verificare la sussistenza di una minaccia per la pluralità delle opinioni e dell'offerta (art. 74 e 75).

<sup>2</sup> Sottostanno all'obbligo di informazione anche le persone fisiche e giuridiche:

- f. che sono attive in uno o più mercati che hanno rilevanza nel settore dei mezzi di comunicazione ai sensi dell'articolo 74 e nei quali la pluralità delle opinioni e dell'offerta è oggetto di una verifica, per quanto le informazioni siano necessarie all'accertamento della posizione dominante sul mercato.



*Art. 20* Registrazione e conservazione delle trasmissioni e dei contributi che compongono l'ulteriore offerta editoriale della SSR

<sup>1</sup> Le emittenti di programmi svizzeri devono registrare tutte le trasmissioni e conservare le registrazioni, unitamente ai relativi materiali e documenti, per almeno quattro mesi. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tale obbligo.

<sup>2</sup> I contributi che compongono l'ulteriore offerta editoriale della SSR vanno anch'essi registrati e conservati, unitamente ai relativi materiali e documenti. Il Consiglio federale disciplina la durata e la portata dell'obbligo di registrazione e di conservazione in funzione delle possibilità tecniche e di quanto può essere ragionevolmente preteso dalla SSR.

<sup>3</sup> Se, durante il periodo di conservazione, è presentato reclamo presso l'organo di mediazione o è interposto ricorso presso l'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva oppure è aperto d'ufficio un procedimento di vigilanza, le registrazioni, i materiali e i documenti relativi devono essere conservati sino al termine del procedimento.

*Art. 21 cpv. 3*

<sup>3</sup> Le spese degli organi di cui al capoverso 2 e l'indennizzo versato alle emittenti secondo il capoverso 1 sono finanziati con il canone qualora i proventi della remunerazione per la consultazione dei programmi registrati e per la loro riutilizzazione non siano sufficienti.

*Art. 22 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le emittenti di programmi svizzeri concessionarie versano annualmente una tassa di concessione. Il provento della tassa è utilizzato in primo luogo per promuovere progetti di ricerca nel settore radiotelevisivo (art. 77) e in secondo luogo per promuovere nuove tecnologie di diffusione (art. 58).

*Art. 25 cpv. 4*

<sup>4</sup> La SSR può offrire singoli programmi in collaborazione con altre emittenti. La collaborazione è disciplinata in contratti subordinati all'approvazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

*Art. 26 cpv. 2, terzo periodo*

<sup>4</sup> ... La durata delle finestre regionali non può eccedere un'ora al giorno.

*Art. 35 cpv. 3*

*Concerne soltanto il testo tedesco*



Legge federale sulla radiotelevisione. Modifica

*Art. 38 cpv. 5*

*Abrogato*

*Art. 40 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le concessioni con partecipazione al canone secondo l'articolo 68a capoverso 1 lettera b danno diritto al 4–6 per cento dei proventi del canone radiotelevisivo. Il Consiglio federale determina:

- a. al momento di stabilire l'importo del canone, le quote attribuite rispettivamente alla radio e alla televisione, tenendo conto del fabbisogno necessario all'adempimento dei mandati di prestazioni conformemente all'articolo 38 capoverso 1; e
- b. la percentuale massima che questa quota deve rappresentare rispetto alle spese d'esercizio delle singole emittenti.

*Art. 41 cpv. 2*

*Concerne soltanto i testi tedesco e francese*

*Art. 44 cpv. 1 lett. g e cpv. 3*

<sup>1</sup> Una concessione può essere rilasciata se il richiedente:

- g. *Abrogata*

<sup>3</sup> Un'emittente o l'azienda cui questa appartiene può ottenere al massimo due concessioni televisive e due concessioni radiofoniche. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per l'introduzione di nuove tecnologie di diffusione.

*Art. 45 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Le concessioni possono essere prorogate senza indire un concorso pubblico, in particolare se la situazione nelle zone di copertura o l'evoluzione tecnologica pone le emittenti dinanzi a un compito particolarmente impegnativo. In tale contesto si tiene conto del precedente adempimento del mandato di prestazioni.

*Art. 52 cpv. 3*

*Abrogato*

*Art. 54*                      Frequenze per i programmi

<sup>1</sup> Il Consiglio federale garantisce che siano disponibili sufficienti frequenze per adempiere il mandato di prestazioni costituzionale in materia di radio e televisione (art. 93 cpv. 2 Cost.). In particolare, provvede affinché i programmi con diritto d'accesso possano essere diffusi via etere nella zona di copertura prevista e stabilisce i principi determinanti.



Legge federale sulla radiotelevisione. Modifica

<sup>2</sup> Per le frequenze o i blocchi di frequenze che, conformemente al piano nazionale di attribuzione delle frequenze (art. 25 LTC<sup>3</sup>), sono utilizzati per la diffusione di programmi radiotelevisivi il Consiglio federale determina:

- a. la zona di diffusione;
- b. il numero di programmi radiofonici o televisivi da diffondere oppure le capacità di trasmissione da riservare per la diffusione dei programmi.

<sup>3</sup> Il DATEC provvede affinché, per informare la popolazione in situazioni straordinarie, possa essere garantita una sufficiente diffusione di programmi nel rispetto delle prescrizioni del Consiglio federale.

*Art. 58*                      Promozione di nuove tecnologie di diffusione

<sup>1</sup> L'UFCOM può sostenere per un periodo limitato l'introduzione di nuove tecnologie per la diffusione di programmi versando contributi ai costi di costruzione e d'esercizio di reti di trasmettitori, a condizione che nella corrispondente zona di copertura non vi siano sufficienti possibilità di finanziamento.

<sup>2</sup> Può informare il pubblico sulle nuove tecnologie, in particolare sui presupposti tecnici e sulle possibilità d'utilizzo, e collaborare con terzi a tale scopo.

<sup>3</sup> I contributi di cui ai capoversi 1 e 2 sono prelevati sui proventi della tassa di concessione (art. 22) e, se questi non bastano, sui proventi del canone radiotelevisivo.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale determina la quota riservata a questi contributi quando stabilisce l'importo del canone radiotelevisivo (art. 68a). Tale quota ammonta al massimo all'1 per cento dei proventi complessivi del canone.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale definisce la cerchia degli aventi diritto e stabilisce le condizioni per il versamento dei contributi.

*Titolo prima dell'art. 68*

## **Capitolo 2: Canone radiotelevisivo**

### **Sezione 1: In generale**

*Art. 68*                      Principio

<sup>1</sup> La Confederazione riscuote un canone per finanziare l'adempimento del mandato di prestazioni costituzionale in materia di radio e televisione (art. 93 cpv. 2 Cost.).

<sup>2</sup> Il canone è riscosso per economia domestica di tipo privato o collettività e per impresa.

<sup>3</sup> I proventi e l'impiego del canone, ad eccezione delle indennità da versare alla Confederazione, non figurano nel consuntivo della Confederazione.

<sup>3</sup> RS 784.10



*Art. 68a* Importo del canone e chiave di ripartizione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale stabilisce l'importo del canone per le economie domestiche di tipo privato, le collettività e le imprese. Tale importo è determinato in funzione del fabbisogno per:

- a. finanziare i programmi e l'ulteriore offerta editoriale della SSR necessaria per adempiere il mandato di programma (art. 25 cpv. 3 lett. b);
- b. sostenere i programmi di emittenti titolari di una concessione con partecipazione al canone (art. 38–42);
- c. sostenere la Fondazione per la ricerca sull'utenza radiotelevisiva (art. 81);
- d. promuovere la creazione di reti di trasmettitori nell'ambito dell'introduzione di nuove tecnologie di diffusione (art. 58);
- e. finanziare l'adattamento alle esigenze degli audiolibri delle trasmissioni dei programmi televisivi regionali titolari di una concessione (art. 7 cpv. 4);
- f. i compiti dell'organo di riscossione, dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), dell'UFCOM, nonché dei Cantoni e dei Comuni in relazione alla riscossione del canone e all'applicazione dell'obbligo di pagare il canone (art. 69d–69g e 70–70d);
- g. finanziare la conservazione dei programmi (art. 21).

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce la ripartizione dei proventi del canone tra gli scopi di cui al capoverso 1. Può determinare separatamente la quota destinata ai programmi radiofonici, televisivi e all'ulteriore offerta editoriale della SSR.

<sup>3</sup> Nello stabilire l'importo del canone, il Consiglio federale tiene conto delle raccomandazioni del sorvegliante dei prezzi. Se vi deroga, ne espone pubblicamente i motivi.

*Titolo prima dell'art. 69*

**Sezione 2:**

**Canone per le economie domestiche di tipo privato e le collettività**

*Art. 69* Disposizioni generali

<sup>1</sup> L'obbligo dei componenti di un'economia domestica di tipo privato o di una collettività di pagare il canone inizia il primo giorno del mese seguente la costituzione dell'economia domestica o della collettività e termina l'ultimo giorno del mese in cui questa è sciolta.

<sup>2</sup> Per la riscossione del canone è determinante la costituzione dell'economia domestica di tipo privato o della collettività così come risulta dal registro cantonale o comunale degli abitanti.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina la periodicità, l'esigibilità e la prescrizione del canone.



*Art. 69a*            Obbligo di pagare il canone per le economie domestiche di tipo privato

<sup>1</sup> Il canone è di importo uguale per tutte le economie domestiche di tipo privato.

<sup>2</sup> La definizione di economia domestica di tipo privato è retta dalla legislazione sull'armonizzazione dei registri.

<sup>3</sup> Risponde in solido del pagamento del canone dell'economia domestica ogni persona maggiorenne:

- a. per la quale l'economia domestica costituisce il domicilio principale, analogamente alla definizione di Comune di residenza di cui all'articolo 3 lettera b della legge del 23 giugno 2006<sup>4</sup> sull'armonizzazione dei registri (LArRa); o
- b. che non ha un domicilio principale in Svizzera e per la quale l'economia domestica costituisce il domicilio secondario, analogamente alla definizione di Comune di soggiorno di cui all'articolo 3 lettera c LArRa.

<sup>4</sup> La responsabilità di una persona si estende a tutti i crediti dei periodi di computo del canone all'inizio dei quali essa appartiene all'economia domestica.

<sup>5</sup> Se nel corso di un mese tutti i componenti maggiorenni lasciano l'economia domestica di cui facevano parte all'inizio del mese, questa è considerata sciolta l'ultimo giorno di tale mese.

*Art. 69b*            Esenzione dal canone per le economie domestiche di tipo privato

<sup>1</sup> Sono esentate dall'obbligo di pagare il canone:

- a. su domanda, le persone che beneficiano di prestazioni annue ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera a della legge federale del 6 ottobre 2006<sup>5</sup> sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; l'esenzione è accordata retroattivamente da quando la prestazione complementare ha iniziato a essere percepita, ma al massimo per i cinque anni precedenti la presentazione della domanda all'organo di riscossione;
- b. le persone che beneficiano di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007<sup>6</sup> sullo Stato ospite (LSO), se godono dello statuto diplomatico e non possiedono la cittadinanza svizzera; il Consiglio federale disciplina l'esenzione delle altre persone che godono di privilegi, immunità e facilitazioni e appartengono al personale di uno dei beneficiari istituzionali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettere d, e ed f LSO, se non possiedono la cittadinanza svizzera.

<sup>2</sup> Se un componente di un'economia domestica di tipo privato soddisfa le condizioni di esenzione di cui al capoverso 1, tutti i componenti dell'economia domestica sono esentati dall'obbligo di pagare il canone.

<sup>4</sup> RS 431.02

<sup>5</sup> RS 831.30

<sup>6</sup> RS 192.12



Legge federale sulla radiotelevisione. Modifica

*Art. 69c* Collettività

<sup>1</sup> Il canone radiotelevisivo è di importo uguale per tutte le collettività.

<sup>2</sup> La nozione di collettività è definita secondo la legislazione sull'armonizzazione dei registri.

<sup>3</sup> L'ente di diritto privato o pubblico responsabile di una collettività risponde del pagamento del canone.

*Art. 69d* Riscossione del canone per le economie domestiche di tipo privato e le collettività

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può affidare a un organo di riscossione esterno all'Amministrazione federale la riscossione del canone per le economie domestiche di tipo privato e le collettività nonché i relativi compiti. È applicabile la legislazione sugli acquisti pubblici.

<sup>2</sup> L'UFCOM esercita la vigilanza sull'organo di riscossione.

*Art. 69e* Compiti e competenze dell'organo di riscossione

<sup>1</sup> L'organo di riscossione può emanare decisioni:

- a. nei confronti degli assoggettati al canone, sull'obbligo di pagare il canone;
- b. nei confronti dei Cantoni e dei Comuni, sul loro indennizzo secondo l'articolo 69g capoverso 4.

<sup>2</sup> L'organo di riscossione agisce quale autorità ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettera e PA<sup>7</sup>. Conformemente all'articolo 79 della legge federale dell'11 aprile 1889<sup>8</sup> sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), in una procedura d'esecuzione può eliminare l'opposizione ed è considerato autorità amministrativa ai sensi dell'articolo 80 capoverso 2 numero 2 LEF.

<sup>3</sup> Non è autorizzato a esercitare alcuna altra attività economica oltre a quelle assegnategli dalla presente legge.

<sup>4</sup> Pubblica annualmente un rapporto d'attività e il conto annuale.

*Art. 69f* Trattamento dei dati da parte dell'organo di riscossione

<sup>1</sup> Per accertare l'esenzione dal canone conformemente all'articolo 69b capoverso 1 lettera a, l'organo di riscossione può trattare dati che permettono di trarre conclusioni sullo stato di salute di una persona e sulle misure d'aiuto sociale di cui questa beneficia. Il trattamento dei dati e la relativa sorveglianza sono retti dalle disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992<sup>9</sup> sulla protezione dei dati, per quanto applicabili agli organi federali.

<sup>2</sup> L'organo di riscossione prende i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari per proteggere i dati da un trattamento non autorizzato. Può trattare i dati ottenuti

<sup>7</sup> RS 172.021

<sup>8</sup> RS 281.1

<sup>9</sup> RS 235.1



nell'ambito delle attività disciplinate dalla presente legge unicamente ai fini della riscossione e dell'incasso del canone e può comunicarli a terzi unicamente per tali fini.

<sup>3</sup> I dati che permettono di trarre conclusioni sullo stato di salute di una persona e sulle misure d'aiuto sociale di cui questa beneficia non possono essere comunicati a terzi. Questi dati possono essere registrati presso terzi in forma criptata (criptaggio del contenuto). Soltanto l'organo di riscossione ha la facoltà di rimuovere il criptaggio. Le persone incaricate di compiti di manutenzione, esercizio o programmazione possono trattare tali dati contenuti nei sistemi d'informazione se ciò è necessario per adempiere i loro compiti e se la sicurezza dei dati è garantita. Il contenuto dei dati non può essere modificato.

<sup>4</sup> L'organo di riscossione trasmette tempestivamente e gratuitamente, in forma elettronica, i dati necessari per la riscossione e l'incasso a un eventuale subentrante. Dopo la trasmissione elimina i dati non più necessari.

*Art. 69g*            **Acquisizione dei dati sulle economie domestiche di tipo privato e sulle collettività**

<sup>1</sup> L'organo di riscossione acquisisce i dati relativi alle economie domestiche di tipo privato e alle collettività nonché ai loro componenti, necessari alla riscossione del canone, dai registri seguenti:

- a. i registri cantonali e comunali degli abitanti (art. 2 cpv. 2 lett. a LArRa<sup>10</sup>);
- b. il sistema d'informazione Ordipro del Dipartimento federale degli affari esteri (art. 2 cpv. 1 lett. c LArRa).

<sup>2</sup> L'organo di riscossione acquisisce i dati tramite la piattaforma informatica e di comunicazione della Confederazione di cui all'articolo 10 capoverso 3 LArRa.

<sup>3</sup> I Cantoni e i Comuni mettono a disposizione dell'organo di riscossione in forma criptata i dati dei loro registri degli abitanti, nella forma e con la periodicità richieste per la trasmissione tramite la piattaforma informatica e di comunicazione della Confederazione.

<sup>4</sup> L'organo di riscossione versa ai Cantoni e ai Comuni contributi, prelevati dai proventi del canone, per gli investimenti specifici resisi necessari per la trasmissione dei dati che gli sono destinati.

<sup>5</sup> L'organo di riscossione può utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato di cui all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946<sup>11</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) per:

- a. adempiere i suoi compiti in relazione alla riscossione del canone;
- b. ottenere precisazioni da Comuni e Cantoni riguardo ai dati forniti.

<sup>6</sup> Il Consiglio federale determina quali dati l'organo di riscossione può acquisire conformemente al capoverso 1. Disciplina i dettagli concernenti il volume e la

<sup>10</sup> RS 431.02

<sup>11</sup> RS 831.10



preparazione dei dati, la periodicità della loro fornitura, nonché i contributi ai Cantoni e ai Comuni di cui al capoverso 4.

*Titolo prima dell'art. 70*

### **Sezione 3: Canone per le imprese**

*Art. 70*            Obbligo di pagare il canone

<sup>1</sup> Un'impresa soggiace all'obbligo di pagare il canone se ha raggiunto la cifra d'affari minima stabilita dal Consiglio federale nel periodo fiscale ai sensi dell'articolo 34 della legge del 12 giugno 2009<sup>12</sup> sull'IVA (LIVA) conclusosi l'anno civile precedente.

<sup>2</sup> È considerato impresa chiunque sia iscritto nel registro dei contribuenti IVA dell'AFC.

<sup>3</sup> Per cifra d'affari ai sensi del capoverso 1 s'intende la cifra d'affari complessiva dell'impresa, al netto dell'IVA, da dichiararsi conformemente alla LIVA, indipendentemente dalla sua qualifica sotto il profilo dell'IVA. Se è applicata l'imposizione di gruppo, è determinante la cifra d'affari complessiva del gruppo d'imposizione IVA.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale definisce la cifra d'affari minima in modo da esentare dal canone le piccole imprese.

<sup>5</sup> L'importo del canone è stabilito in base alla cifra d'affari. Il Consiglio federale stabilisce diversi livelli di cifre d'affari con una tariffa per ogni livello (categorie tariffarie).

*Art. 70a*            Riscossione del canone

<sup>1</sup> Il canone è riscosso dall'AFC.

<sup>2</sup> Nel quadro della riscossione dell'IVA, l'AFC determina ogni anno la categoria tariffaria di ogni impresa assoggettata e fattura il canone relativo.

<sup>3</sup> Se l'impresa non ha allestito un rendiconto o se lo stesso è manifestamente incompleto, l'AFC determina la categoria tariffaria applicabile secondo il suo libero apprezzamento.

<sup>4</sup> Se temporaneamente non è possibile determinare la categoria tariffaria per il periodo fiscale conclusosi l'anno civile precedente, l'AFC fattura il canone non appena la categoria tariffaria sia stata determinata.

*Art. 70b*            Esigibilità ed esecuzione

<sup>1</sup> Il canone è esigibile 60 giorni dopo la fatturazione e si prescrive in cinque anni dall'esigibilità. In caso di pagamento tardivo è addebitato, senza sollecito, un interesse di mora annuo del 5 per cento.

<sup>12</sup> RS 641.20



Legge federale sulla radiotelevisione. Modifica

<sup>2</sup> Se il debitore del canone fa opposizione, l'AFC emana una decisione sull'ammontare del canone dovuto ed elimina allo stesso tempo l'opposizione conformemente all'articolo 79 LEF<sup>13</sup>.

<sup>3</sup> In caso di contestazione, la collocazione definitiva non si opera finché non sussiste una decisione passata in giudicato.

<sup>4</sup> Il canone dovuto e fatturato può essere compensato con rimborsi dell'IVA.

<sup>5</sup> La garanzia del canone è retta dagli articoli 93–95 LIVA<sup>14</sup>. Alla responsabilità solidale e alla successione fiscale si applicano gli articoli 15 e 16 LIVA.

<sup>6</sup> La procedura è retta dalla PA<sup>15</sup>.

#### *Art. 70c* Rapporto dell'AFC

<sup>1</sup> Nella sua contabilità l'AFC separa l'attività legata alla riscossione del canone dalle altre attività.

<sup>2</sup> Pubblica ogni anno il conto annuale e un rapporto sull'attività relativa alla riscossione del canone.

#### *Art. 70d* Obbligo del segreto e trattamento dei dati

<sup>1</sup> L'AFC tratta i dati necessari per l'adempimento dei compiti previsti dalla presente legge. Si applicano le disposizioni della LIVA<sup>16</sup> sul trattamento dei dati.

<sup>2</sup> L'obbligo del segreto e le relative eccezioni di cui all'articolo 74 LIVA si applicano anche nell'ambito della riscossione del canone.

#### *Titolo prima dell'art. 71*

### **Capitolo 3: Tasse d'uso per la ricezione via etere**

#### *Art. 71, rubrica*

*Abrogata*

#### *Titolo prima dell'art. 74*

### **Capitolo 2: Misure a tutela della pluralità delle opinioni e dell'offerta**

#### *Art. 74 cpv. 2, secondo periodo*

<sup>2</sup> ... La Commissione della concorrenza applica i principi della legislazione sui cartelli e può rendere pubblico il proprio parere.

<sup>13</sup> RS 281.1

<sup>14</sup> RS 641.20

<sup>15</sup> RS 172.021

<sup>16</sup> RS 641.20



Legge federale sulla radiotelevisione. Modifica

*Art. 80 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il Consiglio di fondazione consta pariteticamente di rappresentanti della SSR e delle altre emittenti svizzere. Vi sono tuttavia elette anche altre persone. I due sessi e le regioni linguistiche vi sono adeguatamente rappresentate.

*Art. 83 cpv. 1 lett. a*

<sup>1</sup> L'Autorità di ricorso è competente per:

- a. trattare i ricorsi riguardanti i contenuti redazionali e il rifiuto di accordare l'accesso al programma o all'ulteriore offerta editoriale della SSR (art. 94–98);

*Art. 86 cpv. 1, 2, 4 e 5*

<sup>1</sup> L'UFCOM vigila sull'osservanza della presente legge e delle sue disposizioni d'esecuzione, della concessione e delle pertinenti convenzioni internazionali. Per la trattazione di ricorsi riguardanti i contenuti redazionali e il rifiuto di accordare l'accesso al programma o all'ulteriore offerta editoriale della SSR (art. 83 cpv. 1 lett. a e art. 94–98), la competenza spetta all'Autorità di ricorso.

<sup>2</sup> Non sono ammessi né provvedimenti di vigilanza che concernono la produzione e la preparazione tecnica dei programmi e dell'ulteriore offerta editoriale della SSR né meri controlli d'opportunità.

<sup>4</sup> Nei procedimenti di vigilanza dell'Autorità di ricorso (art. 91–98) non possono essere disposti provvedimenti cautelari.

<sup>5</sup> L'Autorità di ricorso giudica unicamente i ricorsi contro contenuti redazionali pubblicati e contro il rifiuto di accordare l'accesso al programma o all'ulteriore offerta editoriale della SSR. Non interviene d'ufficio.

*Art. 89 cpv. 2*

<sup>2</sup> Su proposta dell'Autorità di ricorso (art. 97 cpv. 4), il DATEC può vietare il programma o imporre oneri per la sua diffusione.

*Art. 90 cpv. 1 lett. h*

*Abrogata*

*Titolo prima dell'art. 91*

## **Capitolo 2: Vigilanza da parte dell'Autorità di ricorso**

### **Sezione 1: Procedura di reclamo dinanzi all'organo di mediazione**

*Art. 91 cpv. 3 lett. a<sup>bis</sup> e b*

<sup>3</sup> Gli organi di mediazione trattano reclami contro:



Legge federale sulla radiotelevisione. Modifica

- a<sup>bis</sup>. contributi ideati dalla redazione e pubblicati nell'ulteriore offerta editoriale della SSR, interposti per violazione dell'articolo 5a;
- b. il rifiuto da parte di emittenti svizzere di accordare l'accesso al programma o alla parte dell'ulteriore offerta editoriale della SSR ideata dalla redazione.

#### *Art. 92*            Reclamo

<sup>1</sup> Chiunque può presentare un reclamo al competente organo di mediazione:

- a. contro contenuti redazionali per violazione degli articoli 4, 5 e 5a;
- b. contro il rifiuto di accordare l'accesso ai sensi dell'articolo 91 capoverso 3 lettera b.

<sup>2</sup> Il reclamo deve essere presentato entro 20 giorni dalla pubblicazione del contenuto contestato o dal rifiuto di accordare l'accesso ai sensi dell'articolo 91 capoverso 3 lettera b.

<sup>3</sup> Se il reclamo concerne più trasmissioni o contributi, il termine decorre dalla diffusione o dalla pubblicazione dell'ultimo contenuto contestato. Nondimeno, tra il primo e l'ultimo contenuto contestato non devono intercorrere più di tre mesi.

<sup>4</sup> Il reclamo può concernere più contributi ideati dalla redazione e inseriti nell'ulteriore offerta editoriale della SSR unicamente se i contributi sono stati pubblicati nello stesso dossier dedicato alle elezioni o alle votazioni.

<sup>5</sup> Il reclamo dev'essere presentato per scritto e, se concerne l'ulteriore offerta editoriale della SSR, deve essere documentato. Il reclamante deve indicare, con una breve motivazione, le sue contestazioni nei confronti del contenuto redazionale o le ragioni per le quali il rifiuto di accordare l'accesso al programma o alla parte redazionale dell'ulteriore offerta editoriale della SSR è illegale.

*Titolo prima dell'art. 94*

### **Sezione 2: Procedura di ricorso dinanzi all'Autorità di ricorso**

*Art. 94 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b, nonché cpv. 2 e 3*

<sup>1</sup> Può interporre ricorso contro un contenuto redazionale pubblicato o contro il rifiuto di accordare l'accesso chiunque:

- b. dimostra di avere uno stretto legame con l'oggetto dei contenuti redazionali contestati o la cui domanda di accesso (art. 91 cpv. 3 lett. b) è stata respinta.

<sup>2</sup> Le persone fisiche che non hanno uno stretto legame con l'oggetto del contenuto redazionale contestato possono interporre ricorso se presentano almeno 20 firme.

<sup>3</sup> Le persone fisiche che interpongono un ricorso conformemente al capoverso 2 devono avere almeno 18 anni, possedere la cittadinanza svizzera o essere titolari di un permesso di domicilio o di dimora.

*Art. 95 cpv. 3*

<sup>3</sup> Il ricorso deve indicare brevemente:



Legge federale sulla radiotelevisione. Modifica

- a. in che modo il contenuto redazionale contestato ha violato le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 5a o il diritto internazionale vincolante per le emittenti svizzere; o
- b. in che modo il rifiuto dell'accesso (art. 91 cpv. 3 lett. b) è illegale.

*Art. 97 cpv. 2 e 4*

<sup>2</sup> L'Autorità di ricorso accerta se:

- a. i contenuti redazionali contestati hanno violato gli articoli 4, 5 o 5a o il diritto internazionale pertinente; o
- b. il rifiuto di accordare l'accesso (art. 91 cpv. 3 lett. b) è illegale.

<sup>4</sup> In caso di ripetute e gravi violazioni degli obblighi di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 3 e all'articolo 5 riguardanti il programma o degli obblighi relativi all'ulteriore offerta editoriale della SSR (art. 5a), l'Autorità di ricorso può proporre al DATEC di irrogare un divieto di diffusione (art. 89 cpv. 2).

*Art. 99*

<sup>1</sup> La tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

<sup>2</sup> Contro le decisioni dell'organo di riscossione può essere interposto ricorso all'UFCOM.

<sup>3</sup> Contro le decisioni dell'Autorità di ricorso può essere interposto direttamente ricorso al Tribunale federale.

*Art. 101 cpv. 1 e 102 cpv. 2*

*Abrogati*

*Art. 104, rubrica e cpv. 2*

Accordi internazionali

<sup>2</sup> Può delegare al DATEC o all'UFCOM la facoltà di concludere accordi internazionali dal contenuto tecnico o amministrativo.

*Art. 109a* Eccedenze delle quote di partecipazione al canone

<sup>1</sup> Le eccedenze delle quote di partecipazione al canone destinate alle emittenti locali e regionali (art. 38) rimanenti al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione sono utilizzate per le concessioni con partecipazione al canone:

- a. in ragione di un quarto, per la formazione e la formazione continua dei dipendenti;
- b. in ragione di tre quarti, per promuovere nuove tecnologie di diffusione secondo l'articolo 58 e tecniche digitali di produzione televisiva.



<sup>2</sup> Il 10 per cento al massimo delle eccedenze può essere utilizzato per informare il pubblico conformemente all'articolo 58 capoverso 2.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale determina l'entità dell'importo da destinare all'adempimento dei compiti di cui ai capoversi 1 e 2. Tiene conto della quota da accantonare quale riserva di liquidità.

<sup>4</sup> L'UFCOM accorda su richiesta i contributi di cui al capoverso 1. Il Consiglio federale determina le condizioni e i criteri di calcolo dei contributi.

*Art. 109b* Introduzione del canone radiotelevisivo

<sup>1</sup> Il Consiglio federale determina la data a decorrere dalla quale è riscosso il nuovo canone radiotelevisivo.

<sup>2</sup> Sino a tale data è riscosso il canone per la ricezione privata e per quella nell'ambito dell'attività professionale (art. 68–70 e 101 cpv. 1 LRTV 2006<sup>17</sup>).

<sup>3</sup> L'impiego dei proventi del canone di ricezione è retto dalle disposizioni del nuovo diritto in materia di canone radiotelevisivo.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale disciplina il passaggio al nuovo sistema di riscossione del canone radiotelevisivo. Può segnatamente prevedere che i mezzi finanziari disponibili derivanti dal canone di ricezione siano trasferiti nel nuovo sistema e stabilire gli organi cui è affidata la prosecuzione dei procedimenti di prima istanza pendenti.

<sup>5</sup> Per il primo periodo di riscossione del canone per le imprese, può prevedere un periodo di riferimento diverso da quello di cui all'articolo 70 capoverso 1.

*Art. 109c* Economie domestiche di tipo privato senza apparecchi di ricezione

<sup>1</sup> Su richiesta, i componenti di un'economia domestica di tipo privato in cui non è pronto all'uso o messo in funzione un apparecchio atto a ricevere programmi radiofonici o televisivi sono esentati dal canone per un periodo di riscossione dello stesso.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina quali categorie d'apparecchi si ritengono atte alla ricezione.

<sup>3</sup> L'UFCOM può accedere ai locali di un'economia domestica esentata conformemente al capoverso 1 per verificare che le condizioni dell'esenzione siano adempiute.

<sup>4</sup> La persona esente dal canone conformemente al capoverso 1 che, prima dello scadere del periodo di riscossione, tiene pronto all'uso o mette in funzione nell'economia domestica un apparecchio idoneo alla ricezione deve notificarlo preventivamente all'organo di riscossione.

<sup>5</sup> È punito con la multa fino a 5000 franchi chiunque faccia parte di un'economia domestica esentata dal canone secondo il capoverso 1 e in cui sia pronto all'uso o messo in funzione un apparecchio di ricezione che non è stato notificato preventivamente all'organo di riscossione conformemente al capoverso 4.

<sup>17</sup> RU 2007 737



Legge federale sulla radiotelevisione. Modifica

<sup>6</sup> L'organo di riscossione rende accessibili all'UFCOM mediante procedura elettronica di richiamo i dati personali necessari al perseguimento penale di cui al capoverso 5. Il Consiglio federale può emanare disposizioni riguardanti l'accesso a questi dati, la loro estensione, le autorizzazioni di trattamento, la conservazione e la sicurezza.

<sup>7</sup> L'esenzione termina cinque anni dopo la data da cui è riscosso il canone secondo l'articolo 109b capoverso 1.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.



## **Modifica di altri atti normativi**

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

### **1. Legge del 16 marzo 2012<sup>18</sup> sui disabili**

*Art. 3 lett. e*

La presente legge si applica:

- e. alle prestazioni accessibili in linea di massima al pubblico fornite da privati, da imprese che dispongono di una concessione d'infrastruttura secondo l'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1957<sup>19</sup> sulle ferrovie o di una concessione per il trasporto di viaggiatori secondo l'articolo 6 della legge del 20 marzo 2009<sup>20</sup> sul trasporto di viaggiatori, da altre imprese concessionarie e dagli enti pubblici;

### **2. Legge del 17 giugno 2005<sup>21</sup> sul Tribunale amministrativo federale**

*Art. 32 cpv. 1 lett. i*

<sup>1</sup> Il ricorso è inammissibile contro:

- i. le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR).

### **3. Legge del 12 giugno 2009<sup>22</sup> sull'IVA**

*Art. 18 cpv. 2 lett. l*

<sup>2</sup> In mancanza di prestazione, non sono segnatamente considerati controprestazione:

- l. gli emolumenti, i contributi o altri pagamenti ricevuti per attività sovrane. Il canone radiotelevisivo riscosso in virtù della legge federale del 24 marzo 2006<sup>23</sup> sulla radiotelevisione (LRTV) è considerato una controprestazione imponibile.

<sup>18</sup> RS 151.3

<sup>19</sup> RS 742.101

<sup>20</sup> RS 745.1

<sup>21</sup> RS 173.32

<sup>22</sup> RS 641.20

<sup>23</sup> RS 784.40



Legge federale sulla radiotelevisione. Modifica

*Art. 25 cpv. 2 lett. b*

<sup>2</sup> L'imposta ammonta al 2,5 per cento (aliquota ridotta):

- b. sul canone radiotelevisivo riscosso in virtù della LRTV<sup>24</sup> e sulle prestazioni di servizi delle società di radio e televisione con partecipazione al canone, tranne quelle aventi carattere commerciale;

*Art. 75 cpv. 2*

<sup>2</sup> Le autorità amministrative della Confederazione, gli stabilimenti e le aziende federali autonomi, nonché tutte le altre autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni non menzionate nel capoverso 1 hanno l'obbligo di fornire informazioni all'AFC se le informazioni richieste possono essere rilevanti per l'esecuzione della presente legge, per la riscossione dell'imposta secondo la presente legge e per la riscossione del canone per le imprese secondo la LRTV<sup>25</sup>; tali informazioni devono essere fornite gratuitamente. Su richiesta, occorre fornire gratuitamente i documenti all'AFC.

#### **4. Legge del 30 aprile 1997<sup>26</sup> sulle telecomunicazioni**

*Art. 39 cpv. 1, 3 e 3<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> L'autorità concedente riscuote una tassa per le concessioni di radiocomunicazione. Non è riscossa nessuna tassa per le concessioni di radiocomunicazione destinate alla diffusione di programmi radiotelevisivi titolari di una concessione secondo la LRTV<sup>27</sup>.

<sup>3</sup> Se, oltre che per diffondere programmi radiotelevisivi titolari di una concessione, una frequenza può essere utilizzata anche per trasmettere altri programmi radiotelevisivi e informazioni, è riscossa una tassa di concessione proporzionale.

<sup>3bis</sup> Per favorire l'introduzione di nuove tecnologie di diffusione conformemente all'articolo 58 LRTV o per garantire la pluralità dell'offerta nelle regioni dove la copertura terrestre senza filo è insufficiente, il Consiglio federale può ridurre l'importo della tassa di concessione per la diffusione di programmi radiofonici e televisivi.

<sup>24</sup> RS 784.40

<sup>25</sup> RS 784.40

<sup>26</sup> RS 784.10

<sup>27</sup> RS 784.40





**PP  
Impostazione**

Invii non recapitabili: rimandare al controllo degli abitanti del comune

**Raccomandazioni di voto**

Consiglio federale e Parlamento vi raccomandano di votare come segue il 14 giugno 2015:

- Sì alla modifica dell'articolo costituzionale relativo alla medicina riproduttiva e all'ingegneria genetica in ambito umano
- No all'iniziativa popolare «Sulle borse di studio»
- No all'iniziativa popolare «Tassare le eredità milionarie per finanziare la nostra AVS (Riforma dell'imposta sulle successioni)»
- Sì alla modifica della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV)

Chiusura redazionale:  
6 marzo 2015

Per ulteriori informazioni:  
[www.admin.ch](http://www.admin.ch)  
[www.parlamento.ch](http://www.parlamento.ch)  
[www.ch.ch](http://www.ch.ch)